

# I 115 Emendamenti recepiti dalla 10° Commissione del Senato alla data del 17/6/2022

Legislatura 18<sup>a</sup> - 10<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 232 del 17/05/2022

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2469

Art. 24

## 24.0.3 (testo 2)

Ferrero, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

### «Art. 24-bis.

*(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore dell'intermediazione immobiliare)*

1. Al fine di favorire la concorrenza tra gli operatori del settore dell'intermediazione immobiliare, all'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura elettronica emessa".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti di cui all'articolo 35, comma 22, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.»

Art. 32

## 32.3 (testo 3)

Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Bagnai, Ostellari

Sostituire l'articolo con il seguente:

### «Art. 32.

*(Norme generali in materia di Autorità amministrative indipendenti)*

1. Il presente articolo stabilisce principi e norme generali sull'organizzazione e sulle funzioni delle autorità amministrative indipendenti di cui al comma 2, di seguito denominate "autorità". Restano ferme, in quanto compatibili con il presente articolo, le discipline di settore relative a ciascuna delle autorità dettate dalle rispettive leggi istitutive.

2. Sono autorità di garanzia, nell'ambito del seguente elenco, quelle di cui alle lettere a), b), c) e d); sono autorità di vigilanza quelle di cui alle lettere e), f) e g); sono autorità di regolazione quelle di cui alle lettere h) e i):

a) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) il Garante per la protezione dei dati personali, istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;

d) la Commissione di garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, istituita dall'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146;

e) la Commissione nazionale per le società e la borsa, istituita dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;

f) la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

g) la Commissione istituita in attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f, della legge 4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 1, legge 6 novembre 2012, n. 190;

h) l'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

i) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. Ciascuna autorità è costituita da un organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri.

4. I membri delle autorità di garanzia, di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), sono eletti con voto limitato nella misura di due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica. I membri delle autorità di vigilanza, di cui al comma 3, lettere e), f) e g), e delle autorità di regolazione, di cui al comma 3, lettere h) e i), sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti, acquisito il parere preventivo e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, previa audizione delle persone designate. I presidenti delle autorità sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La proposta del Presidente del Consiglio dei ministri è sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, previa audizione delle persone designate.

5. Al fine di rafforzare la trasparenza e l'imparzialità nelle procedure di nomina, a decorrere dalle nomine successive alla data di entrata in vigore della presente legge le autorità preposte alla nomina scelgono i nominativi tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet del soggetto competente alla nomina e dell'autorità interessata, almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti *internet*. I componenti delle autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata esperienza e competenza nei settori in cui operano le stesse autorità. Il curriculum dei componenti delle autorità è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in allegato ai decreti di nomina. Non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o hanno ricoperto cariche di amministrazione o controllo, oppure incarichi dirigenziali, in imprese regolate o vigilate, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di altra autorità. Restano ferme altresì le incompatibilità per i titolari di cariche di governo previste dalla normativa vigente.

6. I componenti delle autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere riconfermati. In caso di cessazione di uno o più componenti, si provvede alla loro sostituzione con la procedura prevista per ciascuna nomina. In caso di oggettiva impossibilità sopravvenuta di funzionamento o di gravi e persistenti violazioni della legge istitutiva da parte di un'autorità di vigilanza o di regolazione il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare la revoca del collegio, previo parere favorevole espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione parlamentare competente. La revoca del collegio è disposta con decreto del Presidente della Repubblica e non può essere disposta per le autorità di garanzia. Per l'intera durata dell'incarico, i componenti delle autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza delle autorità. All'atto di accettazione della nomina, i componenti delle autorità, se dipendenti di pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe rispetto a tali impieghi, per i quali, in ogni caso, non hanno diritto ad assegni o emolumenti di alcun genere. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso e i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto. Per un periodo di due anni dopo la cessazione dalla carica, i componenti delle autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese nei cui confronti sono state adottate misure specifiche o nei cui confronti siano state aperte istruttorie di vigilanza dell'autorità presso cui hanno svolto il mandato, né possono esercitarvi funzioni societarie. Per i medesimi periodi, i componenti delle autorità di cui al comma 2, lettere b), c), d), h) e i), non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o d'impiego con qualsiasi impresa operante nel settore di competenza, né esercitarvi funzioni societarie. Ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, la violazione di tali divieti è punita con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla restituzione del corrispettivo percepito e, nel massimo, a quattro volte tale cifra. Ferme restando le altre disposizioni previste dagli

ordinamenti di settore, all'imprenditore che abbia violato le disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

7. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di scadenza del mandato del presidente e dei componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. All'amministrazione, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'organizzazione interna di ciascuna autorità è preposto il segretario generale. Il segretario generale è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'autorità, tra i soggetti che abbiano presentato la loro candidatura nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando. Il segretario generale dura in carica sette anni e la sua carica non è rinnovabile, salvo revoca per giusta causa. Al segretario generale si applicano le norme sui requisiti soggettivi, sulle incompatibilità, sui divieti in corso di carica e sui divieti successivi alla scadenza della carica di cui ai commi 5 e 6.

9. Le autorità riferiscono alle Camere sull'attività svolta e sui risultati conseguiti presentando una relazione annuale che viene trasmessa alla Commissione parlamentare competente. Alla relazione è allegato un elenco delle decisioni assunte dall'autorità, delle istruttorie aperte e delle decisioni di non procedere a istruttoria. La relazione di cui al presente comma è illustrata nel corso di una o più audizioni del presidente dell'autorità, il quale illustra l'attività svolta, le principali scelte regolatorie e le principali decisioni. Le autorità possono presentare alle Camere e al Governo segnalazioni e, su richiesta, esprimono pareri in ordine alle iniziative legislative o regolamentari necessarie alla promozione della concorrenza e al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi istitutive. Le autorità trasmettono alle Camere i regolamenti che disciplinano le procedure di analisi di impatto della regolamentazione e le relazioni delle analisi d'impatto della regolamentazione da loro realizzate sulla base di tali procedure.

10. Le autorità collaborano tra loro nelle materie di competenza concorrente, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, e assicurano la leale cooperazione, anche attraverso segnalazioni e scambi di informazioni, con le autorità e le amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli altri Stati, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le autorità sono gli unici soggetti designati a partecipare alle reti e agli organismi dell'Unione europea e internazionali che riuniscono le autorità nazionali di regolazione, vigilanza e garanzia nei settori e negli ambiti di rispettiva competenza. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alle autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle loro funzioni. Nell'esercizio dei poteri ispettivi e di raccolta di informazioni previsti dalle leggi istitutive, le autorità possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale disponibili in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal presente comma sono coperti dal segreto d'ufficio e sono senza indugio comunicati alle autorità che hanno richiesto la collaborazione.

11. Per l'emanazione di atti regolamentari e generali a contenuto normativo, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, le autorità si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione. I provvedimenti di cui al presente comma devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono e sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori, dei risparmiatori, dei consumatori e degli utenti. Nella definizione del contenuto dei provvedimenti di cui al presente comma, le autorità tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari, dei consumatori e degli utenti. Le autorità sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori, dei risparmiatori, dei consumatori e degli utenti. Le autorità disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

12. Il diritto di accesso, di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, si applica alle autorità, che ne individuano le procedure di esercizio, nell'ambito delle rispettive leggi istitutive, rispettando i principi di cui al medesimo articolo 22.».

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1921, 2087 NT

**G/1921, 2087 NT/1/10**

Saponara, Marti, Pianasso, Pietro Pisani

La Commissione,

esaminato il testo unificato dei disegni di legge recanti la disciplina della professione di guida turistica (N. 1921 e 2087);

premessi che,

i disegni di legge in esame hanno l'obiettivo di definire l'attività di guida turistica in termini di professione, al fine di valorizzare la bellezza e la ricchezza del patrimonio culturale italiano;

negli ultimi anni una particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo del turismo sociale, ritenuto un settore strategico per la promozione dei territori locali, anche in relazione ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici ed enogastronomici che li caratterizzano;

oggi sono molte le associazioni senza scopo di lucro operative in questo settore;

è necessaria dunque una regolamentazione di tali figure che permetta loro di poter continuare a svolgere le attività di volontariato nel rispetto dei principi stabiliti nel testo unificato in esame.

impegna il Governo

a voler adottare gli opportuni atti per la regolamentazione delle attività svolte dalle associazioni e dagli altri enti senza scopo di lucro, con riferimento all'organizzazione e alla realizzazione, senza carattere di professionalità, di gite occasionali in favore dei propri associati, ferma restando la necessità di doversi avvalere di guide specializzate per lo svolgimento delle attività che ad esse sono attribuite dalla legge.

Art. 1

**1.1**

Mallegni, Damiani, Ronzulli, Gallone, Toffanin, Gasparri, Berardi, Boccardi, Papatheu, Barboni

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto della potestà legislativa dello Stato e delle regioni e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.»

b) *al comma 2, dopo le parole: «dei principi» sono inserite le seguenti: «, criteri e requisiti».*

**1.2**

Cangini

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma e dell'articolo 9 della Costituzione, nel rispetto della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.

**1.3**

Garnero Santanchè, Rauti

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di professione di guida turistica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 9 della Costituzione, nel rispetto della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.»

**1.4**

Faraone

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma e dell'articolo 9 della Costituzione, nel rispetto della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni e dei vincoli derivanti dall'ordinamento eurounitario e degli obblighi internazionali.»

#### **1.5**

**Faraone**

*Al comma 1, dopo le parole «La presente legge, nel rispetto» inserire le seguenti: «dell'articolo 9, primo e secondo comma, e».*

#### **1.6**

**Marti, Pianasso, Pietro Pisani**

*Al comma 1, sostituire le parole: «secondo comma, lettera e)» con le seguenti: «terzo comma» e sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione».*

#### **1.7**

**Trentacoste**

*Al comma 1, dopo le parole: "di concorrenza e di libertà di circolazione," inserire le seguenti: "nonché dell'articolo 9, commi primo e secondo, della Costituzione,".*

#### **1.8**

**Faraone**

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, dopo le parole «disciplina la professione di guida turistica e» inserire le seguenti «di accompagnatore turistico ed»*

- *al comma 2, dopo le parole «la professione di guida turistica» inserire le seguenti «e di accompagnatore turistico».*

*Consequentemente:*

*a) all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:*

- *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Costituiscono attività della professione di guida turistica l'illustrazione del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata "Lista UNESCO", costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione, al fine di evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi.»;

- *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. È definito "accompagnatore turistico" chi per professione accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi attraverso il territorio nazionale o estero, avvalendosi di specifiche conoscenze storico culturali e linguistiche nonché di competenze geografiche e tecniche relative a trasporti, linee di comunicazione, prassi doganali e valutarie delle nazioni di transito e/o destinazioni. L'accompagnatore, in linea generale, segue ed assiste un gruppo turistico dall'inizio al termine di un viaggio organizzato in cui sia prevista tale figura. Cura, per conto del committente, l'attuazione del programma turistico prestabilito, ed è il punto di riferimento dei viaggiatori per tutta la durata dello stesso.

*3-ter. Costituiscono attività riservate alla professione di accompagnatore turistico:*

a) svolgere attività di accoglienza e assistenza nei porti, aeroporti, stazioni e in tutti i punti di partenza e arrivo di mezzi di trasporto collettivi e privati durante i trasferimenti da e per gli stessi; occupandosi di assistere il turista nell'espletare eventuali formalità di frontiera e doganali;

b) gestire adempimenti burocratici ed amministrativi, nonché biglietti e documenti inerenti allo svolgimento del programma;

c) prestare completa assistenza ai turisti nell'ambito delle proprie competenze professionali;

d) fornire informazioni di carattere generale e culturale sulle località visitate, quali usi, costumi, tradizioni, enogastronomia, leggi e particolarità dei luoghi di arrivo, transito e di destinazione, al di fuori delle specifiche competenze della guida turistica;

e) aiutare il turista straniero ad interpretare e capire la civiltà e la cultura del nostro paese promuovendo l'immagine dell'Italia;

f) assicurarsi che tutti i servizi e le agevolazioni promessi dall'organizzatore al cliente siano erogati, verifica l'efficienza dei fornitori dei servizi e ne relaziona al committente;

g) La professione di accompagnatore turistico è esclusiva prerogativa dello stesso.

*3-quater.* Le finalità di entrambe le professioni sono di:

a) valorizzare, tutelare e trasmettere la corretta e aggiornata conoscenza del patrimonio oggetto della professione, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e del suo territorio, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte del pubblico della fragilità del patrimonio culturale e ambientale, e all'educazione dei visitatori al rispetto dei beni visitati e ai comportamenti sostenibili per l'ambiente e le comunità locali;

b) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme deontologiche della professione, nonché della sicurezza del visitatore.»;

*b) all'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il titolo di guida turistica ed il titolo di accompagnatore turistico necessari per l'esercizio delle rispettive professioni sono acquisiti previo superamento di esami di idoneità, indetti con cadenza annuale dal Ministero del turismo, e con la conseguente iscrizione agli elenchi nazionali di cui all'articolo 5.»;

*c) sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

#### **«Art. 5**

*(Elenco nazionale)*

1. Presso il Ministero del turismo sono istituiti gli elenchi nazionali delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:

a) hanno superato lo specifico esame di idoneità di cui all'articolo 6; ed esclusivamente per le guide turistiche:

b) in quanto cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4;

c) in quanto cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4.

2. L'elenco nazionale delle guide turistiche è distinto in apposite sezioni ai sensi dell'articolo 7.

3. Gli elenchi nazionali sono aggiornati a seguito della verifica delle domande di iscrizione e resi pubblici sul sito istituzionale del Ministero del turismo. Alla tenuta degli elenchi provvede il Ministero del turismo, in collaborazione con gli enti territoriali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. L'elenco nazionale delle guide turistiche è inoltre aggiornato in base alle specializzazioni acquisite.

5. Negli elenchi nazionali sono indicate le generalità degli iscritti, le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità.

6. Agli iscritti negli elenchi nazionali sono rilasciati dal Ministero del turismo i rispettivi tesserini personali di riconoscimento di guida turistica o di accompagnatore turistico, muniti di fotografia, da esibire nel momento in cui si esercita la professione.»;

*d) all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:*

- *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. L'esame di idoneità all'esercizio della professione di guida turistica e l'esame di idoneità all'esercizio della professione di accompagnatore turistico, sono indetti, con cadenza annuale, dal Ministero del turismo in coordinamento con gli enti territoriali. Le idoneità alla professione di guida turistica e di accompagnatore turistico sono valide su tutto il territorio nazionale.»;

- *al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:* «f) aver conseguito il diploma di laurea triennale in una delle classi di laurea individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca,

sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge od essere in possesso di regolare abilitazione alla professione di accompagnatore turistico.»;

- *dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Per gli accompagnatori turistici che intendano ottenere l'abilitazione alla professione di guida turistica sono previste esenzioni sulle materie per le quali è stato già superato esame per l'ottenimento della abilitazione.»;*

e) *all'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati differenti codici ATECO per la professione di guida turistica e per la professione di accompagnatore turistico come definiti dalla presente legge.»;*

f) *all'articolo 9, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- *dopo le parole «Le guide turistiche» inserire le seguenti: «e gli accompagnatori turistici»;*

- *sostituire le parole «munite di tesserino» con le seguenti: «muniti di tesserino»;*

g) *all'articolo 11 sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di guida turistica o di accompagnatore turistico di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica od accompagnatore turistico.»;

h) *all'articolo 12, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici già abilitati alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti al rispettivo elenco nazionale di cui all'articolo 5 ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica o di accompagnatore turistico.».

## 1.9

[Durnwalder, Unterberger, Steger, Laniece](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

## Art. 2

### 2.1

[Croatti](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 2.

*(Definizione e oggetto della professione)*

1. È definito «guida turistica» il professionista che abbia conseguito, ai sensi dell'articolo 3, il titolo idoneo a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo, in tutto il territorio nazionale e in tutti gli istituti e i luoghi della cultura, come individuati dall'articolo 101, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o mediante mezzi di comunicazione a distanza, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

2. Costituiscono attività della professione di guida turistica, esercitabile in tutto il territorio nazionale ed in tutti gli istituti e i luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'illustrazione e la spiegazione del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni etno-antropologici e altri beni, ivi compresi quartieri storici dei centri abitati, i beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata «Lista UNESCO», costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione, ed altre attrattive culturali e turistiche, al fine di:

a) evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici e naturali;

b) valorizzarne, tutelarne e trasmetterne la conoscenza, corretta e aggiornata, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio, e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;

c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti, nonché della sicurezza del visitatore.

3. Le guide turistiche possono conseguire ulteriori specializzazioni facoltative, tematiche, territoriali o linguistiche, attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:

a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;

b) per la didattica museale e le specifiche tecniche di comunicazione con persone diversamente abili, nonché per altri settori culturali e tecnici utili all'esercizio della professione.

*Conseguentemente:*

1) all'articolo 5, comma 2, dopo la parola: «specializzazioni» inserire la seguente «facoltative»;

2) all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «specializzazioni» inserire la seguente «facoltative»;

3) all'articolo 7, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La partecipazione ai corsi di formazione, della durata complessiva di 650 ore, con superamento dei relativi esami finali, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione tematica, territoriale o linguistica acquisita di cui all'articolo 2, comma 3.».

## **2.2**

### **Cangini**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

" 1. È «guida turistica» il professionista abilitato a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo e da remoto, aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

1-bis. La professione di guida turistica corrisponde ad ogni effetto anche a quella di guida turistica specializzata individuata dalla Sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea, Causa C/180/89.

b) *al comma 2 lettera c), dopo la parola: "vigenti", inserire le seguenti: "della deontologia professionale".*

c) *il comma 3, è sostituito dal seguente:*

"3. Le guide turistiche possono conseguire specializzazioni settoriali nell'ambito del territorio regionale di abilitazione attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7.".

## **2.3**

### **Faraone**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È definito "guida turistica" il professionista abilitato a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo e da remoto aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali. La professione di guida turistica corrisponde ad ogni effetto anche a quella di guida turistica specializzata individuata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, C/180/89.»;

b) *al comma 2, lettera c), dopo le parole «leggi vigenti», inserire le seguenti: «della deontologia professionale».*



## **2.4**

Astorre, Giacobbe

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È definito "guida turistica" il professionista che abbia conseguito, ai sensi dell'articolo 3, l'abilitazione a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo e da remoto, aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali, a favore di persone singole o di gruppi, anche scolastici, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.».

## **2.5**

Mallegni, Damiani, Ronzulli, Gallone, Toffanin, Gasparri, Berardi, Boccardi, Papatheu, Barboni

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. È definito « guida turistica » il professionista abilitato ad illustrare ed interpretare, nel corso di visite sul luogo o da remoto, anche aventi finalità didattiche, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali ed immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico, monumentale italiano ed esperienziale, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologico, paesaggistico, produttivo ed enogastronomico che caratterizzano le specificità territoriali".

## **2.6**

Trentacoste

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole:* «il professionista» *inserire la seguente:* «abilitato»;

b) *dopo le parole:* «, nel corso di visite sul luogo» *inserire le seguenti:* «o su piattaforme on-line dedicate, anche aventi finalità didattiche,».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole* «di idoneità,» *con le seguenti:* «di abilitazione professionale,»;

b) *all'articolo 5:*

1) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* «esame di idoneità» *con le seguenti:* «esame di abilitazione»

2) *al comma 4, sostituire le parole:* «tesserino personale» *con le seguenti:* «tesserino professionale»;

c) *all'articolo 6:*

1) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «esame di idoneità» *con le seguenti:* «esame di abilitazione»;

2) *al comma 1, sostituire le parole:* "L'idoneità" *con le seguenti:* "L'abilitazione";

3) *al comma 2, lettera f), sostituire le parole:* «laurea triennale» *con le seguenti:* «laurea magistrale o specialistica»;

d) *all'articolo 11, comma 1, dopo le parole:* «in possesso del titolo» *inserire la seguente:* «professionale»;

e) *all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole:* «tesserino personale» *con le seguenti:* «tesserino professionale».

## **2.7**

Trentacoste

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* "il titolo idoneo" *con la seguente:* "l'abilitazione" *e dopo le parole:* "visite sul luogo" *inserire le seguenti:* "e da remoto, aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali";

b) *al comma 2:*

1) *dopo le parole: "parchi storici e artistici," inserire le seguenti: "parchi urbani," e dopo le parole: " ivi compresi i beni culturali" inserire la seguente: ", naturalistici";*

2) *sopprimere la lettera c);*

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. La guida turistica garantisce la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti e delle regole di sicurezza dei luoghi visitati.";*

d) *sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Le guide acquisiscono specializzazioni territoriali relative agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presenti nella Regione dove sostengono l'esame di abilitazione, ai sensi dell'articolo 6. Dopo avere ottenuto l'abilitazione, le guide possono aggiungere ulteriori specializzazioni territoriali relative agli istituti e ai luoghi della cultura di altre Regioni. Possono esercitare la professione negli istituti e nei luoghi della cultura di cui al predetto articolo 101 del Decreto legislativo n. 42 del 2004 esclusivamente coloro che hanno conseguito la relativa specializzazione.";*

e) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: "3-bis. Le guide possono conseguire ulteriori specializzazioni tematiche, attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7: per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici; per l'accessibilità e l'inclusività delle persone diversamente abili.".*

*Consequentemente:*

1) *all'articolo 5 apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Un'apposita sezione dell'elenco nazionale di cui al presente articolo reca l'elenco delle guide in prestazione temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a). Tale sezione è aggiornata ogni anno.";*

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: ", distinto in apposite sezioni ai sensi dell'articolo 7, comma 2,";*

c) *sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le specializzazioni territoriali di cui all'articolo 2, comma 3, le eventuali specializzazioni tematiche di cui all'art. 2, comma 3-bis, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità, nonché il Codice Unico Nazionale (CUN) di cui al comma 3-bis, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco.";*

d) *dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Il Codice unico nazionale (CUN) è un codice alfanumerico associato alla singola guida turistica, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo. Il CUN deve essere utilizzato in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi della guida turistica all'utenza, anche da parte dei soggetti che gestiscono portali telematici per l'offerta di servizi turistici.";*

e) *al comma 4 sostituire le parole: "tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire" con le seguenti: "tesserino professionale dotato di QR Code per il riconoscimento della guida turistica, munito di fotografia, da tenere esposto e sempre visibile durante l'esercizio della professione";*

2) *all'articolo 6, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «esame di idoneità» con le seguenti: «esame di abilitazione»;*

b) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "L'idoneità" con le seguenti: "L'abilitazione";*

c) *sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per lo svolgimento dell'esame di abilitazione in coerenza con i seguenti principi e criteri direttivi:

1) *disciplina delle modalità dell'esame scritto e orale, da svolgere nelle medesime date presso tutte le sedi regionali di esame;*

2) *disciplina della composizione delle commissioni d'esame;*

2) *individuazione delle materie d'esame in base allo standard europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea approvato dal Comitato europeo per la normalizzazione (Norma CEN 15565 - 2008).*

3-*bis*. Le domande dell'esame sono elaborate da una Commissione nazionale e sono inviate presso le sedi regionali di esame con le seguenti modalità:

- a) domande, uguali per tutte le sedi, relative a competenze generali;
- b) domande, diverse per ogni ambito territoriale di specializzazione, relative agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presenti nella Regione dove si sostiene l'esame.

All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3-*ter*. I candidati possono scegliere di sostenere l'esame nell'ambito regionale che preferiscono, senza alcun vincolo di residenza. Dopo aver ottenuto l'abilitazione, possono aggiungere ulteriori specializzazioni relative agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostenendo l'esame presso altre regioni, senza dovere ripetere la parte generale. I candidati possono conseguire l'idoneità per ulteriori lingue straniere, indicate nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

3-*quater*. Dopo aver conseguito l'abilitazione, la guida turistica può esercitare la professione su tutto il territorio nazionale. Negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono esercitare la professione di guida turistica esclusivamente coloro che hanno ottenuto la relativa specializzazione tramite l'esame di abilitazione e gli eventuali esami integrativi.»;

3) *sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

**«Art. 7.**  
*(Corsi di formazione)*

1. Le Regioni, in convenzione con le università, organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, a cui si iscrivono le guide turistiche di cui all'articolo 3 che intendano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-*bis*.

2. Al termine dei corsi di formazione, della durata minima di 100 ore, il superamento di un esame finale consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione tematica acquisita ai sensi dell'articolo 2, comma 3-*bis*.

3. Le Regioni disciplinano la professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tenendo conto delle specializzazioni territoriali di cui all'articolo 2, comma 3, e delle eventuali specializzazioni tematiche conseguite ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»;

4) *sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

**«Art. 11**  
*(Divieti e sanzioni)*

1. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di abilitazione alla professione di guida turistica di cui alla presente legge e non sia iscritto nell'elenco di cui all'articolo 5 di esercitare le attività di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e qualsiasi altra attività similare comunque riconducibile alle attività riservate alle guide turistiche nonché di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica. L'esercizio abusivo della professione di guida turistica è punito ai sensi dell'articolo 348 del Codice penale.

2. È fatto divieto a chiunque di avvalersi di soggetti non abilitati ai sensi della presente legge per svolgere le attività di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

3. Fatta salva l'applicazione della legge penale, con leggi regionali sono definite le sanzioni in caso di violazione dei divieti di cui ai commi precedenti nonché di violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, comma 3-*bis*.»;

5) *all'articolo 12, sostituire il comma 2 con il seguente:* "2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5, con l'indicazione della specializzazione territoriale relativa agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presenti nella Regione dove hanno ottenuto l'abilitazione e nella Regione dove dimostrino, tramite documentazione fiscale, di aver

lavorato negli ultimi tre anni. In sede di iscrizione nell'elenco nazionale è rilasciato loro il Codice Unico Nazionale e il tesserino professionale di riconoscimento di guida turistica di cui all'art. 5, comma 4."

## **2.8**

### **Mallegni**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1:*

- 1) *sostituire le parole "il titolo idoneo" con le seguenti: "l'abilitazione";*
- 2) *dopo le parole: "visite sul luogo" inserire le seguenti: "e da remoto, aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali".*

*b) al comma 2:*

- 1) *dopo le parole: "parchi storici e artistici", aggiungere le seguenti: "parchi urbani";*
- 2) *dopo le parole: " ivi compresi i beni culturali" è aggiunta la seguente: ", naturalistici"*
- 3) *sopprimere la lettera c)*

*c) dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2 bis. La guida turistica garantisce la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti e delle regole di sicurezza dei luoghi visitati";

*d) sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Le guide acquisiscono specializzazioni territoriali relative agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presenti nella regione dove sostengono l'esame di abilitazione, ai sensi dell'articolo 6. Dopo avere ottenuto l'abilitazione possono aggiungere ulteriori specializzazioni territoriali relative agli istituti e ai luoghi della cultura di altre regioni. Possono esercitare la professione negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 soltanto coloro che hanno conseguito la relativa specializzazione".

*e) dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"3 bis. Le guide possono conseguire ulteriori specializzazioni tematiche, attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:

- a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;
- b) per l'accessibilità e l'inclusività delle persone diversamente abili.

## **2.9**

### **Garnero Santanchè, Rauti**

*Al comma 1, sostituire le parole: «il titolo idoneo a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo, a favore di persone singole o di gruppi,» con le seguenti: «l'abilitazione necessaria a illustrare, a persone singole o gruppi o scolaresche, nel corso di visite sul luogo, che possono avere anche finalità didattiche,».*

## **2.10**

### **Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi**

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

- *sostituire le parole «il titolo idoneo» con le seguenti: «l'abilitazione necessaria»;*
- *sopprimere le parole: «e interpretare»;*
- *dopo le parole: «nel corso di visite sul luogo» aggiungere le seguenti: «, che possono avere anche finalità didattiche,»*
- *dopo le parole: «o gruppi» aggiungere le seguenti: «o scolaresche».*

## **2.11**

### **Garnero Santanchè, Rauti**

*Al comma 1, sostituire le parole «il titolo idoneo a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo,» con le seguenti: «l'abilitazione necessaria a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo e da remoto, aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali,».*

## **2.12**

[Marti, Pianasso, Pietro Pisani](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «titolo idoneo» con le seguenti: «l'abilitazione professionale».*

### **2.13**

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «il titolo idoneo» con la seguente: «l'abilitazione».*

### **2.14**

[Collina](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole: «sul luogo» con le seguenti: «in tutto il territorio nazionale e in tutti gli istituti e i luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;*

2) *sopprimere le seguenti parole: «che caratterizzano le specificità territoriali».*

### **2.15**

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «sul luogo,» con le seguenti: «sul luogo e da remoto, aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali,».*

### **2.16**

[Faraone](#)

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 dopo le parole: «visite sul luogo» inserire le seguenti: «e da remoto, aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali».*

b) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

- *dopo le parole: «ville, giardini, parchi», inserire le seguenti: «urbani,»;*

- *dopo le parole: «ivi compresi i beni culturali», inserire le seguenti: «, naturalistici»;*

- *alla lettera c) sostituire le parole: «, nonché della sicurezza del visitatore» con le seguenti: «e delle regole di sicurezza dei luoghi visitati»;*

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le guide acquisiscono specializzazioni territoriali relative agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presenti nella regione dove sostengono l'esame di abilitazione, ai sensi dell'articolo 6. Dopo avere ottenuto l'abilitazione possono aggiungere ulteriori specializzazioni territoriali relative agli istituti e ai luoghi della cultura di altre regioni. Possono esercitare la professione negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 soltanto coloro che hanno conseguito la relativa specializzazione.»;

d) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Le guide possono conseguire ulteriori specializzazioni tematiche, attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:

a) *per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;*

b) *per l'accessibilità e l'inclusività delle persone diversamente abili.».*

### **2.17**

[Faraone](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «visite sul luogo» inserire le seguenti: «o mediante mezzi di comunicazione a distanza».*

### **2.18**

[Boldrini](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «visite sul luogo» inserire le seguenti: «o mediante mezzi di comunicazione a distanza».*

## **2.19**

Trentacoste

*Al comma 1, dopo le parole: «visite sul luogo» inserire le seguenti: «o su piattaforme on-line dedicate, anche aventi finalità didattiche».*

## **2.20**

Marti, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, dopo le parole: «visite sul luogo», inserire le seguenti: «anche con finalità turistiche, culturali e didattiche».*

## **2.21**

Garnero Santanchè, Rauti

*Al comma 1, dopo le parole: «visite sul luogo», aggiungere le seguenti: «aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali».*

## **2.22**

Berutti

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis È definito accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero; si occupa della realizzazione della parte tecnica del viaggio in tutti i suoi aspetti, rappresenta l'agente di viaggio o il *tour operator* di fronte ai fornitori di servizi e di fronte ai clienti, fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche."

## **2.23**

Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

- *sostituire la parola: «Costituiscono» con la seguente: «Costituisce»;*
- *dopo la parola: «attività» aggiungere la seguente: «riservata»;*
- *dopo le parole: «complessi architettonici e urbanistici», aggiungere le seguenti: «, centri storici, quartieri cittadini e borghi»;*
- *sopprimere le parole: «e paesaggistici»;*
- *sopprimere le parole: «e ambientale e paesaggistico»;*
- *alla lettera a), sopprimere le parole: «, paesaggistici e naturali».*

## **2.24**

Tiraboschi

*Al comma 2, dopo le parole: "Costituiscono attività della professione di guida turistica", aggiungere le seguenti: ", quando svolte nei confronti di un pubblico indistinto di fruitori,".*

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Restano libere le attività didattiche e culturali organizzate da Enti del terzo settore in favore dei propri associati; nonché le attività e le iniziative organizzate da Enti del terzo settore per assicurare la fruizione di siti da essi gestiti, ovvero per l'apertura straordinaria di altri siti ordinariamente non accessibili al pubblico, ovvero svolte in via occasionale o in determinati periodi dell'anno.

1-ter Restano altresì salve le competenze di altre figure professionali non disciplinate dalla presente legge."

## **2.25**

Faraone

*Al comma 2, dopo le parole: «Costituiscono attività della professione di guida turistica» inserire le seguenti: «, quando svolte in modo non occasionale nei confronti di un pubblico indistinto di fruitori».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Restano libere le attività didattiche e culturali organizzate da enti del terzo settore in favore dei propri associati; nonché le iniziative organizzate da Enti del terzo settore, in via occasionale o in determinati periodi dell'anno, per la fruizione di siti ordinariamente non accessibili al pubblico.».

## **2.26**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 2, dopo le parole: "Costituiscono attività della professione di guida turistica", aggiungere le seguenti: ", quando svolte nei confronti di un pubblico indistinto di fruitori,".*

## **2.27**

[Giacobbe](#)

*Al comma 2, dopo le parole "Costituiscono attività della professione di guida turistica", inserire le seguenti: ", quando svolte in modo non occasionale nei confronti di un pubblico indistinto di fruitori,".*

## **2.28**

[Collina](#)

*Al comma 2, dopo la parola «turistica» inserire le seguenti: «, esercitabile in tutto il territorio nazionale ed in tutti gli istituti e i luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».*

## **2.29**

[Collina](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *all'alinea, dopo la parola «illustrazione» inserire le seguenti: «e la spiegazione»;*
- 2) *alla lettera b) sopprimere la parola: «, tutelarne».*

## **2.30**

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «complessi architettonici e urbanistici,» aggiungere le seguenti: «centri storici, quartieri cittadini e borghi,».*

## **2.31**

[Faraone](#)

*Al comma 2, alinea, dopo le parole: «costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione,» inserire le seguenti: «e altre attrattive culturali e turistiche,»*

## **2.32**

[Boldrini](#)

*Al comma 2, dopo la parola: «Nazione,» inserire le seguenti: «ed altre attrattive culturali e turistiche,».*

## **2.33**

[Berutti](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*"2-bis. Le guide turistiche possono svolgere l'attività in tutti i siti pubblici, compresi quelli ecclesiastici; l'esistenza di qualsivoglia tipo di incarico, affidamento e contratto per i servizi aggiuntivi o l'attività didattica a società di servizio, cooperative o associazioni di volontariato, non può precludere l'esercizio della professione alle guide turistiche."*

## **2.34**

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Le guide turistiche hanno diritto a svolgere l'attività in tutti i siti pubblici, ivi compresi quelli ecclesiastici; l'esistenza di qualsivoglia tipo di incarico, affidamento e contratto per i servizi aggiuntivi o l'attività didattica a società di servizio, cooperative o finanche a associazioni di volontariato, non può precludere l'esercizio della professione alle guide turistiche».*

## 2.35

Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le guide turistiche hanno diritto a svolgere l'attività in tutti i siti pubblici, ivi compresi quelli ecclesiastici; l'esistenza di qualsivoglia tipo di incarico, affidamento e contratto per i servizi aggiuntivi o l'attività didattica a società di servizio, cooperative o finanche a associazioni di volontariato, non può precludere l'esercizio della professione alle guide turistiche.».

## 2.36

Collina

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente:*

*- all'articolo 5:*

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «, distinto in apposite sezioni ai sensi dell'articolo 7, comma 2,» *e sostituire le parole:* «delle specializzazioni acquisite» *con le seguenti:* «dell'idoneità conseguita ai sensi dell'articolo 6»;

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* «, le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali,»;

*- sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

### **«Art. 7.**

*(Corsi di formazione)*

1. Le regioni, sentite le associazioni di settore comparativamente più rappresentative sul territorio, organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, a cui si possono iscrivere le guide turistiche di cui all'articolo 3 per l'aggiornamento delle proprie competenze professionali nei seguenti ambiti:

a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;

b) per la didattica museale e le specifiche tecniche di comunicazione con persone diversamente abili, nonché per altri settori culturali e tecnici utili all'esercizio della professione.

2. La partecipazione delle guide turistiche ai corsi di formazione di cui al comma 1 non è vincolante per l'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale ed in tutti gli istituti e luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come previsto dall'articolo 3 della presente legge.».

## 2.37

Marti, Pianasso, Pietro Pisani, Saponara

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, dopo le parole:* «ai sensi dell'articolo 7, comma 2,» *inserire le seguenti:* «indicanti l'ambito territoriale di specializzazione e gli eventuali ambiti di estensione,» *e al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* «, le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali».

*Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «ulteriori specializzazioni tematiche o territoriali, di cui all'articolo 2, comma 3», *con le seguenti:* «le specializzazioni di cui all'articolo 5, comma 2»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «tematica o territoriale acquisita di cui all'articolo 2, comma 3», *con le seguenti:* «di cui all'articolo 5, comma 2. I corsi di formazione abilitano all'esercizio nell'area territoriale in cui si svolge la formazione. E' possibile ottenere, a seguito della partecipazione a specifici corsi di formazione, l'abilitazione in più aree territoriali.».

## 2.38

Faraone

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*



«3. Le guide turistiche possono conseguire specializzazioni settoriali nell'ambito del territorio regionale di abilitazione attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7.»

*Consequentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

*a. all'articolo 7:*

*- sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le regioni organizzano corsi di formazione in collaborazione con le università, a contenuto teorico e pratico, a cui possono iscriversi le guide turistiche ai sensi dell'articolo 3 che intendano acquisire ulteriori specializzazioni settoriali nell'ambito regionale della abilitazione, di cui all'articolo 2, comma 3. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, in collaborazione con le Università, possono promuovere interventi formativi propedeutici, a contenuto teorico e pratico, finalizzati alla preparazione agli esami di abilitazione. Gli interventi di cui al periodo precedente non abilitano all'esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge. I soggetti interessati ne sono messi a conoscenza fin dal momento della loro ammissione ai corsi.»;

*- sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il superamento dei corsi di formazione e relativo esame finale, della durata complessiva di almeno 650 ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione settoriale di cui all'articolo 2, comma 3.»;

*- sopprimere il comma 3;*

*b. all'articolo 5:*

*- al comma 2, dopo le parole «delle specializzazioni acquisite» inserire le seguenti: «del/degli ambito/i regionali/i nonché le ulteriori specializzazioni ai sensi dell'articolo 2 comma 3,»;*

*- al comma 3, sopprimere la parola «eventuali».*

## **2.39**

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le guide turistiche possono conseguire ulteriori specializzazioni, tematiche o territoriali, attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:

a) specializzazioni territoriali;

b) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;

c) per la didattica museale, per diversi segmenti dell'offerta turistica, tra cui turismo esperienziale, sostenibile, per famiglie, cammini religiosi.».

## **2.40**

[Faraone](#)

*Al comma 3, alinea, dopo le parole «ulteriori specializzazioni» inserire la seguente: «facoltative».*

*Consequentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 5, comma 2, dopo la parola «specializzazioni» inserire la seguente: «facoltative»;*

*b) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole «ulteriori specializzazioni» inserire la seguente: «facoltative».*

## **2.41**

[Boldrini](#)

*Al comma 3, dopo la parola: "specializzazioni" inserire la seguente "facoltative".*

## **2.42**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «, tematiche o territoriali» con le seguenti: «tematico-territoriali».*

## **2.43**

[Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi](#)

*Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

- alla lettera a), premettere la seguente: «0a): specializzazioni territoriali;»  
- alla lettera b), sostituire le parole: «per altri settori culturali e tecnici utili all'esercizio della professione.» con le seguenti: «per diversi segmenti dell'offerta turistica, tra cui turismo esperienziale, sostenibile, per famiglie, cammini religiosi.».

#### **2.44** Vanin

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) per settori culturali, artistici, artigianali, paesaggistici, ambientali, faunistici, tecnico-scientifici ed enogastronomici;».

#### Art. 3

#### **3.1** Berutti

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### **«Articolo 3** (Professione di guida turistica)

1. L'abilitazione di guida turistica necessaria per l'esercizio della professione è acquisita previo superamento dell'esame di idoneità, indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.
2. L'esercizio della professione è consentito esclusivamente a coloro che siano iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 5; è altresì consentito alle guide turistiche degli Stati membri dell'Unione europea in regime di libera prestazione di servizi, secondo quanto previsto all'articolo 4.».

#### **3.2** Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### **«Art. 3** (Professione di guida turistica)

1. L'abilitazione di guida turistica necessaria per l'esercizio della professione è acquisita previo superamento dell'esame di abilitazione, indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.
2. L'esercizio della professione è consentito esclusivamente a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione e che siano iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 5; nonché alle guide turistiche degli Stati membri dell'Unione europea in regime di libera prestazione di servizi, secondo quanto previsto all'articolo 4.»

#### **3.3** Collina

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### **«Art. 3**

1. Il titolo di guida turistica abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale e in tutti gli istituti e i luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed è acquisito con il superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 6, indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo, consentendo l'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.»

#### **3.4** Croatti

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### **«Art. 3** (Professione di guida turistica)

1. Il titolo di guida turistica abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale e in tutti gli istituti e i luoghi della cultura, come individuati dall'articolo 101 del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, ed è acquisito con il superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 6, indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo, consentendo l'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.»

### **3.5**

[Mallegni, Damiani, Ronzulli, Gallone, Toffanin, Gasparri, Berardi, Boccardi, Papatheu, Barboni](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 3**

*(Professione di guida turistica)*

1. Il titolo di guida turistica necessario per l'esercizio della professione è acquisito previo superamento dell'esame di abilitazione con conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.»

### **3.6**

[Astorre, Giacobbe](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'abilitazione di guida turistica necessaria per l'esercizio della professione è acquisita previo superamento dell'esame di abilitazione, indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.»

### **3.7**

[Cangini](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il titolo di guida turistica necessario per l'esercizio della professione è acquisito previo superamento dell'esame di abilitazione, indetto con cadenza biennale dal Ministero del turismo, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.»

### **3.8**

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «Il titolo» con la seguente: «L'abilitazione» e le parole: «dell'esame di idoneità» con le seguenti: «dell'esame di abilitazione».*

*Conseguentemente,*

*1) all'articolo 5, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «esame di idoneità» con le seguenti: «esame di abilitazione»;*

*2) all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:*

*a. sostituire la rubrica con la seguente: «Esame di abilitazione»;*

*b. sostituire le parole, ovunque presenti, «esame di idoneità» con le seguenti: «esame di abilitazione».*

### **3.9**

[Giacobbe](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo le parole: "necessario per l'esercizio della professione", inserire le seguenti: "nei siti di appartenenza dello Stato o di altri Enti pubblici, individuati dalla Pubblica amministrazione che ne ha la cura,";*

*b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Restano libere le attività didattiche e culturali organizzate da enti del terzo settore in favore dei propri associati, nonché le iniziative organizzate da Enti del terzo settore, in via occasionale o in determinati periodi dell'anno, per la fruizione di siti ordinariamente non accessibili al pubblico". »*

### **3.10**

[Faraone](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «necessario per l'esercizio della professione» inserire le seguenti: «nei siti di appartenenza dello Stato o di altri enti pubblici, individuati dalla Pubblica amministrazione che ne ha la cura,».*

### **3.11**

**Mallegni**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: «esame di idoneità» con le seguenti: «esame di abilitazione di cui di cui all'articolo 6».*

*b) dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«2. Per l'esercizio della professione di guida turistica di cui all'articolo 2 è necessario possedere la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita o all'attività prevista».*

### **3.12**

**Garnero Santanchè, Rauti**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dell'esame di idoneità» con le seguenti: «dell'esame di abilitazione».*

*Conseguentemente,*

*1) all'articolo 5, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «esame di idoneità» con le seguenti: «esame di abilitazione»;*

*2) all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:*

*a. sostituire la rubrica con la seguente: «Esame di abilitazione»;*

*b. sostituire le parole, ovunque presenti, «esame di idoneità» con le seguenti: «esame di abilitazione».*

### **3.13**

**Garnero Santanchè, Rauti**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le abilitazioni vengono rilasciate dal Ministero del turismo.».*

### **3.14**

**Tiraboschi**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*«1-bis. Restano libere le attività didattiche e culturali organizzate da enti del terzo settore in favore dei propri associati; nonché le attività e le iniziative organizzate da enti del terzo settore per assicurare la fruizione di siti da essi gestiti, ovvero per l'apertura straordinaria di altri siti ordinariamente non accessibili al pubblico, ovvero svolte in via occasionale o in determinati periodi dell'anno.*

*1-ter Restano altresì salve le competenze di altre figure professionali non disciplinate dalla presente legge.».*

### **3.15**

**Garnero Santanchè, Rauti**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. L'esercizio della professione è consentito esclusivamente a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione e che siano iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 5; nonché alle guide turistiche degli Stati membri dell'Unione europea in regime di libera prestazione di servizi, secondo quanto previsto all'articolo 4.».*

### **3.16**

**Trentacoste**

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Per l'esercizio della professione di guida turistica di cui all'articolo 2 è necessario possedere la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita o all'attività prevista».

### **3.17**

#### **Faraone**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Per l'esercizio della professione di guida turistica di cui all'articolo 2 è necessario possedere la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita o all'attività prevista.».

## **Art. 4**

### **4.1**

#### **Cangini**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi di cui al comma 3;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative di cui al comma 4.»;

*b) sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. È consentita la libera prestazione di servizi, temporanea e occasionale, alle guide turistiche di altri Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto dei principi e delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, integrata e modificata con direttiva 2013/55/UE, del 20 novembre 2013, e delle relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e al decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, in attuazione della Sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea nella causa C/180/89 del 26 febbraio 1991 e in conformità all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, "quando detta attività consiste nel guidare i turisti in luoghi diversi dai musei o dai monumenti storici visitabili solo con una guida specializzata".

3-bis. Per "musei e monumenti storici" si fa riferimento all'articolo 101 del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

3-ter. Per l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea in regime di libera prestazione temporanea e occasionale di cui al comma 1, lettera a), il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato e verificato con le modalità previste dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.»

*c) al comma 4:*

1) *premettere il seguente periodo:* «I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso del titolo professionale di guida turistica acquisito in uno Stato membro diverso dall'Italia, che intendono esercitare stabilmente la propria attività nel territorio dello Stato italiano, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, modificata con direttiva 2013/55/UE, del 20 novembre 2013, e delle relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e decreto legislativo 28 gennaio 2016, n.15, ai fini del riconoscimento del titolo devono superare una prova attitudinale concernente la formazione specifica relativa all'ambito territoriale di specializzazione prescelto, ivi compresa la legislazione nazionale vigente in materia turistica e di beni culturali e la lingua italiana al livello B2, come da Norma CEN 15565-2008.».

2) *dopo la parola:* «Bolzano» *inserire le seguenti:* «le maggiori associazioni di categoria e professionali».

## 4.2

### Faraone

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206», con le seguenti: «ai sensi del comma 3»;*

*b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole «di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206», con le seguenti: «ai sensi del comma 3-bis.»;*

*c) sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. È consentita la libera prestazione di servizi, temporanea e occasionale, alle guide turistiche di altri Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto dei principi e delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, integrata e modificata con direttiva 2013/55/UE, del 20 novembre 2013, e delle relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e al decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia della Unione europea nella causa C/180/89 del 26 febbraio 1991 e in conformità all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, quando detta attività consiste nel guidare i turisti in luoghi diversi dai musei o dai monumenti storici visitabili solo con una guida specializzata. Per l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea in regime di libera prestazione temporanea e occasionale di cui al comma 1, lettera a), il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato e verificato con le modalità previste dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.»;

*d) dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso del titolo professionale di guida turistica acquisito in uno Stato membro diverso dall'Italia, che intendono esercitare stabilmente la propria attività nel territorio dello Stato italiano, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, modificata con direttiva 2013/55/UE, del 20 novembre 2013, e delle relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e al decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, ai fini del riconoscimento del titolo devono superare una prova attitudinale concernente la formazione specifica relativa all'ambito territoriale di specializzazione prescelto, ivi compresa la legislazione nazionale vigente in materia turistica e di beni culturali e la lingua italiana al livello B2, come da Norma CEN 15565-2008.»;

*e) al comma 4, dopo le parole: «province autonome di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «e le maggiori associazioni di categoria e professionali».*

## 4.3

### Astorre, Giacobbe

*Apportare le seguenti modifiche:*

*- al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «fatto salvo il principio di cui alla sentenza della Corte di giustizia europea (C-180/1989), relativo alla tutela dei musei e monumenti storici che richiedono l'intervento di una guida specializzata;»;*

*- al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206».*

## 4.4

### Marti, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15».*

## 4.5

### Marti, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206» con le seguenti: «nel rispetto della disciplina di cui alla direttiva europea 2005/36/CE e al relativo decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, alla direttiva europea 2013/55/UE e al relativo decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15».*

## 4.6

### Mallegni

*Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero il superamento di una prova attitudinale con esame concernente la formazione specifica, relativa all'ambito territoriale di specializzazione prescelto, ivi compresa la legislazione nazionale vigente in materia turistica e di beni culturali e alla lingua italiana al livello B2, in conformità con la normativa CEN en 15565-2008».*

#### **4.7**

[Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi](#)

*All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:*

*- al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'integrazione della formazione consiste in un corso regionale di formazione a frequenza obbligatoria, di contenuto teorico e pratico, della durata complessiva di 650 ore, volto al conseguimento di una specializzazione territoriale regionale, come previsto dall'articolo 7 comma 1, che permetterà al candidato l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, con indicazione della specializzazione territoriale conseguita. I candidati devono presentare un certificato che ne attesta la conoscenza della lingua italiana a livello B2.»;*

*- al comma 2, sostituire le parole: «sostengono una prova attitudinale» con le seguenti: «presentano un certificato che ne attesta la conoscenza della lingua italiana a livello B2 e frequentano obbligatoriamente un corso regionale di formazione, di contenuto teorico e pratico, della durata di 650 ore, volto al conseguimento della preparazione di base richiesta alle guide turistiche in Italia, secondo lo standard definito dal C.E.N. (Norma europea EN 15565 del 2008), come previsto dall'articolo 7 comma 3.»;*

*- al comma 3, sostituire le parole: «con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.» con le seguenti: «dal Ministero del Turismo tramite iscrizione su apposita piattaforma informatica predisposta dal Ministero stesso, con contestuale assegnazione di un QR-code valido per le date richieste, fermo restando che possono rientrare in tale regime le prestazioni fino a un massimo di 30 giorni nell'anno solare; esauriti i 30 giorni in un anno solare, non si ha titolo a svolgere l'attività di guida turistica in regime di libera prestazione temporanea e occasionale.»;*

*- al comma 4, sopprimere le parole: «e della prova attitudinale di cui al comma 2,».*

#### **4.8**

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'integrazione della formazione consiste in un corso regionale di formazione a frequenza obbligatoria, di contenuto teorico e pratico, della durata complessiva di 650 ore, volto al conseguimento di una specializzazione territoriale regionale, come previsto dall'articolo 7, comma 1, che permetterà al candidato l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, con indicazione della specializzazione territoriale conseguita. I candidati devono presentare un certificato che ne attesta la conoscenza della lingua italiana a livello B2.».*

#### **4.9**

[Croatti](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 2, dopo le parole: «guida turistica» inserire le seguenti: «conseguita in conformità alla normativa del rispettivo Stato di provenienza»;*

*b) al comma 3, sostituire le parole: «in deroga a» con le seguenti: «fermo restando».*

#### **4.10**

[Collina](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al comma 2, dopo la parola: «turistica» inserire le seguenti: «conseguita in conformità alla normativa del loro Stato di provenienza»;*

*2) al comma 3, sostituire le parole: «in deroga a» con le seguenti: «fermo restando».*

#### **4.11**

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «sostengono una prova attitudinale» con le seguenti: «presentano un certificato che attesta la conoscenza della lingua italiana a livello B2 e frequentano*

obbligatoriamente un corso regionale di formazione, di contenuto teorico e pratico, della durata di 650 ore, volto al conseguimento della preparazione di base richiesta alle guide turistiche in Italia, secondo lo standard definito dal C.E.N. (Norma Europea EN 15565 del 2008), come previsto dall'articolo 7, comma 2-bis».

*Conseguentemente,*

a) *al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «della prova attitudinale di cui»;

b) *all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* «2-bis. Le regioni possono organizzare anche corsi di formazione e preparazione, di contenuto teorico e pratico, all'esame di abilitazione di cui all'articolo 6. Tali corsi, della durata complessiva di 650 ore, non possono essere obbligatori né abilitanti. Tali corsi dovranno invece essere seguiti obbligatoriamente, come previsto dall'articolo 4, comma 2, dalle guide turistiche di paesi extra EU che vogliono ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale.».

#### **4.12**

##### **Trentacoste**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, dopo le parole:* «prova attitudinale» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «in lingua italiana per la verifica delle competenze»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206» *con le seguenti:* «. Nei luoghi di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i soggetti di cui al comma 1, lettera a), possono esercitare la professione di guida turistica soltanto se in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206»;

c) *al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «, lettera b),».

#### **4.13**

##### **Mallegni**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2 dopo le parole:* «prova attitudinale» *inserire le seguenti:* «in lingua italiana per la verifica delle competenze»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206» *con le seguenti:* «. Nei luoghi di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i soggetti di cui al comma 1, lettera a) possono esercitare la professione di guida turistica soltanto se in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206»;

c) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* «della formazione integrativa» *con le seguenti:* «delle misure compensative»;

d) *al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «, lettera b),».

#### **4.14**

##### **Faraone**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 2 dopo le parole:* «prova attitudinale» *inserire le seguenti:* «in lingua italiana per la verifica delle competenze»;

- *al comma 3, sostituire le parole:* «, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206» *con le seguenti:* «. Nei luoghi di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i soggetti di cui al comma 1, lettera a) possono esercitare la professione di guida turistica soltanto se in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206»;

- *al comma 4 sostituire le parole:* «della formazione integrativa» *con le seguenti:* «delle misure compensative»;

- *al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «, lettera b),».

#### **4.15**

##### **Garnero Santanchè, Rauti**



*Al comma 3, sostituire le parole: «con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206» con le seguenti: «dal Ministero del turismo tramite iscrizione su apposita piattaforma informatica predisposta dal Ministero stesso, con contestuale assegnazione di un QR-code valido per le date richieste, fermo restando che possono rientrare in tale regime le prestazioni fino a un massimo di venti giorni nell'anno solare; esauriti i venti giorni in un anno solare, non si ha titolo a svolgere l'attività di guida turistica in regime di libera prestazione temporanea e occasionale».*

#### **4.16**

[Marti, Pianasso, Pietro Pisani](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 9,» inserire le seguenti: « e 59»; e sopprimere le parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206».*

#### **4.17**

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206» con le seguenti: «in attuazione della sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea, causa C/180/89».*

### Art. 5

#### **5.1**

[Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

- *sopprimere le parole: «, a domanda,»;*
- *alla lettera a), sostituire la parola: «idoneità» con la seguente: «abilitazione»;*
- *dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a)-bis. siano già in possesso di abilitazione alla data di entrata in vigore della presente legge;»*

#### **5.2**

[Marti, Pianasso, Pietro Pisani](#)

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «a domanda».*

#### **5.3**

[Cangini](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

- 1) *all'alinea, sostituire le parole «a domanda» con le seguenti: «obbligatoriamente, ai fini dell'esercizio della professione di guida turistica»;*
- 2) *alla lettera a) sostituire la parola «idoneità» con la seguente «abilitazione»;*
- b) *al comma 2, dopo la parola: «specializzazioni» aggiungere le seguenti: «degli ambiti regionali nonché le ulteriori specializzazioni ai sensi dell'articolo 2 comma 3»;*
- c) *al comma 3 sopprimere la parola: «eventuali»;*
- d) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

*«4. Agli iscritti nell'elenco nazionale è rilasciato dal Ministero del Turismo un tesserino professionale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esporre nel momento in cui si esercita la professione. Il tesserino contiene le generalità dell'interessato, l'attività professionale per il cui esercizio è rilasciato, gli estremi dell'abilitazione professionale, l'ambito/gli ambiti regionali e le lingue di specializzazione. Le guide già abilitate alla data di pubblicazione della presente legge vengono inserite nell'elenco con le specializzazioni territoriali e linguistiche già conseguite.».*

#### **5.4**

[Faraone](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sostituire le parole «a domanda,» con le seguenti: «obbligatoriamente, per l'esercizio della professione di guida turistica,»;*

*b) sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli iscritti nell'elenco nazionale è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino professionale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esporre nel momento in cui si esercita la professione. Il tesserino contiene le generalità dell'interessato, l'attività professionale per il cui esercizio è rilasciato, gli estremi dell'abilitazione professionale, l'ambito/gli ambiti regionali e le lingue di specializzazione. Le guide già abilitate alla data di pubblicazione della presente legge vengono inserite nell'elenco con le specializzazioni territoriali e linguistiche già conseguite.»

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire la parola «personale» con la seguente: «professionale»; e dopo le parole «esercitano la professione», inserire le seguenti «anche per formazione e aggiornamento».*

## **5.5**

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «a domanda» con le seguenti: «in automatico»;*

*b) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) siano già in possesso di abilitazione all'entrata in vigore della presente legge».*

## **5.6**

[Mallegni, Damiani, Ronzulli, Gallone, Toffanin, Gasparri, Berardi, Boccardi, Papatheu, Barboni](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «esame di idoneità» con le seguenti: «esame abilitante»;*

*b) al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che riporti in evidenza le specializzazioni conseguite».*

## **5.7**

[Astorre, Giacobbe](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «esame di idoneità» con le seguenti: «esame di abilitazione».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, nella rubrica e ai commi 1, 2 e 3, sostituire le parole: «esame di idoneità» con le seguenti: «esame di abilitazione».*

## **5.8**

[Marti, Pianasso, Pietro Pisani](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «idoneità» con la seguente: «abilitazione».*

## **5.9**

[Mallegni](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Un'apposita sezione dell'elenco nazionale di cui al presente articolo reca l'elenco delle guide in prestazione temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a). Tale sezione è aggiornata ogni anno.»;

*b) al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «distinto in apposite sezioni ai sensi dell'articolo 7, comma 2,»;*

*c) sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le specializzazioni territoriali di cui all'articolo 2, comma 3, le eventuali specializzazioni tematiche di cui all'articolo 2, comma 3-bis e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità, nonché il Codice Unico Nazionale (CUN) di cui al seguente comma, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco.»;

*d) dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Il CUN è un codice alfanumerico associato alla singola guida turistica, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo. Il CUN deve essere utilizzato in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi della*

guida turistica all'utenza, anche da parte dei soggetti che gestiscono portali telematici per l'offerta di servizi turistici.»;

e) *al comma 4 sostituire le parole:* «tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire» *con le seguenti:* «tesserino professionale dotato di QR Code per il riconoscimento della guida turistica, munito di fotografia, da tenere esposto e sempre visibile durante l'esercizio della professione».

#### **5.10**

[Boldrini](#)

*Al comma 2, dopo la parola:* «specializzazioni» *inserire la seguente:* «facoltative».

#### **5.11**

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali» *con le seguenti:* «le specializzazioni territoriali».

#### **5.12**

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

#### **5.13**

[Faraone](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a. *dopo il comma 2 inserire il seguente :* «2-bis. Un'apposita sezione dell'elenco nazionale di cui al presente articolo reca l'elenco delle guide in prestazione temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a). Tale sezione è aggiornata ogni anno.»;

b. *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le specializzazioni territoriali e le eventuali specializzazioni tematiche di cui all'articolo 2, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità, nonché il Codice Unico Nazionale (CUNA) di cui al seguente comma, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco.»;

c. *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Il CUNA è un codice alfanumerico associato alla singola guida turistica, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo. Il CUNA deve essere utilizzato in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi della guida turistica all'utenza, anche da parte dei soggetti che gestiscono portali telematici per l'offerta di servizi turistici.»;

d. *al comma 4, sostituire le parole:* «tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire» *con le seguenti:* «tesserino professionale dotato di QR Code per il riconoscimento della guida turistica, munito di fotografia, da tenere esposto e sempre visibile durante l'esercizio della professione».

#### **5.14**

[Astorre, Giacobbe](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le specializzazioni territoriali, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità.».

#### **5.15**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 3, sostituire le parole:* «le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali» *con le seguenti:* «le specializzazioni tematico-territoriali».

## **5.16**

Garnero Santanchè, Rauti

*Al comma 3, sostituire le parole: «le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali» con le seguenti: «le specializzazioni territoriali».*

## **5.17**

Garnero Santanchè, Rauti

*Al comma 3, sostituire la parola: «l'idoneità» con le seguenti: «l'abilitazione, e facoltativamente, i dati di contatto quali telefono, sito web, indirizzo email».*

## **5.18**

Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi

*Al comma 3 sostituire la parola: «l'idoneità» con le seguenti: «l'abilitazione, e facoltativamente, i dati di contatto quali telefono, sito web, indirizzo e-mail».*

## **5.19**

Garnero Santanchè, Rauti

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le guide turistiche già abilitate vengono iscritte nell'elenco nazionale con l'indicazione della specializzazione territoriale già conseguita.».

## **5.20**

Berutti

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli iscritti nell'elenco nazionale è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire nel momento in cui si esercita la professione con indicazione delle lingue straniere per le quali si è conseguita la certificazione.».

## **5.21**

Garnero Santanchè, Rauti

*Al comma 4, sostituire le parole: «tesserino personale di riconoscimento» con le seguenti: «tesserino professionale».*

*Conseguentemente,*

*a) all'articolo 9, sostituire le parole: «tesserino personale di riconoscimento» con le seguenti: «tesserino professionale»;*

*b) all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: «tesserino personale di riconoscimento» con le seguenti: «tesserino professionale».*

## **5.22**

Garnero Santanchè, Rauti

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, con indicazione delle lingue straniere per le quali si è conseguita l'abilitazione e delle eventuali specializzazioni conseguite».*

## **5.23**

Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi

*Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con indicazione delle lingue straniere per le quali si è conseguita l'abilitazione e delle eventuali specializzazioni conseguite.».*

## **5.24**

Astorre, Giacobbe

*Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le guide già abilitate vengono inserite nell'elenco nazionale con l'indicazione della specializzazione territoriale già conseguita.».*

Art. 6

## **6.1**

Cangini

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente:*

«(Esame di abilitazione)»;

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, è indetto, con cadenza biennale, dal Ministero del turismo. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio regionale. Chiunque, in possesso dell'abilitazione di cui al presente articolo intenda estendere l'esercizio della professione ad ulteriori ambiti regionali o lingue straniere sostiene una prova integrativa, limitata all'accertamento delle conoscenze relative a tale/i estensione/i.»;

c) *al comma 2:*

1) *sostituire la parola «idoneità» con la seguente: «abilitazione»;*

2) *alla lettera f), sostituire la parola: «triennale» con la seguente: «magistrale»;*

d) *al comma 3, dopo la parola «Bolzano» inserire le seguenti: «e le maggiori associazioni di categoria delle guide turistiche», e sostituire le parole: «di idoneità» con le seguenti: «di abilitazione, fermo restando che l'esame di abilitazione, indetto dal Ministero del turismo, è costituito da una parte con domande comuni a tutte le Regioni, tra le quali elementi di storia e di storia dell'arte italiana, lingua o lingue straniere, tecniche di comunicazione proprie della professione, legislazione inerente la professione, e una parte obbligatoria con almeno una specializzazione sul patrimonio culturale di una Regione.»;*

e) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Il superamento della specializzazione regionale è obbligatorio per l'esercizio della professione in tale ambito regionale.

3-ter. L'esame può essere delegato alle Regioni ed essere svolto nelle sedi regionali negli stessi giorni.

3-quater. La formazione necessaria e le materie d'esame fanno riferimento allo standard europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri, C.E.N. (Comitato Europeo di Normalizzazione), approvato il 7- 2-2008 (Norma Europea EN 15565 - 2008).».

## **6.2**

### **Mallegni**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente: «Esame di abilitazione».*

b) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «L'esame di idoneità» con le seguenti: «L'esame di abilitazione»;*

c) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «L'idoneità» con le seguenti: «L'abilitazione».*

d) *al comma 2, alinea, sostituire le parole: «esame di idoneità» con le seguenti: «esame di abilitazione»;*

e) *sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per lo svolgimento dell'esame di abilitazione in coerenza con i seguenti principi e criteri direttivi:

1) regolamentazione dell'esame scritto e orale (con esclusione di domande a risposta multipla), che si dovrà svolgere nelle medesime date presso tutte le sedi regionali di esame;

2) disciplina della composizione delle commissioni d'esame;

3) individuazione delle materie d'esame in base allo standard europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea approvato dal Comitato europeo per la normalizzazione (Norma CEN 15565 - 2008);

4) le domande dell'esame sono elaborate da una commissione nazionale e sono inviate presso le sedi regionali di esame con le seguenti modalità:

i) domande, uguali per tutte le sedi, relative a competenze generali, tra cui legislazione turistica, elementi generali di storia, di storia dell'arte italiana, geografia turistica;

ii) domande, diverse per ogni ambito territoriale di specializzazione, sugli istituti e sui luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presenti nella regione dove si sostiene l'esame.

*3-bis.* I candidati possono scegliere di sostenere l'esame nell'ambito regionale che preferiscono, senza alcun vincolo di residenza. Dopo aver ottenuto l'abilitazione, possono aggiungere ulteriori specializzazioni relative agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostenendo l'esame presso altre regioni, senza dovere ripetere la parte generale.

*3-ter.* I candidati possono conseguire l'idoneità per ulteriori lingue straniere, che saranno indicate nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

*3-quater.* Dopo aver conseguito l'abilitazione, la guida turistica esercita la professione su tutto il territorio nazionale. Negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono esercitare la professione di guida turistica esclusivamente coloro che hanno ottenuto la relativa specializzazione tramite l'esame di abilitazione e gli eventuali esami integrativi.».

### **6.3**

[Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- ovunque ricorra, sostituire la parola: «idoneità» con la seguente: «abilitazione»;
- al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e viene organizzato e svolto in sedi regionali secondo quanto previsto al comma 3.»;
- al comma 3, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «e con»;
- dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* L'esame di abilitazione dovrà consistere in una prova scritta e una orale. La prova scritta, identica per tutte le sedi d'esame, sarà elaborata dal Ministero del turismo e articolata in 160 domande a risposta multipla con 5 opzioni di risposta, che dovranno vertere sulle seguenti materie: archeologia, storia dell'arte, geografia, storia e legislazione turistica. L'esame orale consisterà in una prova in lingua italiana volta a verificare la preparazione e la padronanza del candidato sullo sviluppo storico, sulle correnti artistiche, sui principali artisti e sul patrimonio demo-etno-antropologico dell'Italia, nonché la sua capacità di espressione e comunicazione; l'orale includerà anche la prova nella/e lingua/e straniera/e per cui viene richiesta l'abilitazione (livello C1), in cui si verificherà la capacità del candidato sia di illustrare monumenti e opere d'arte, sia di interagire fluentemente su questioni pratiche.

*3-ter.* La commissione di esame è composta da un esaminatore per ogni materia: storia, archeologia, storia dell'arte, geografia, legislazione turistica e uno per ogni lingua straniera in cui si richiede l'abilitazione. Sarà composta di docenti universitari e funzionari delle Soprintendenze o delle direzioni di musei e monumenti per le prove di storia, archeologia e storia dell'arte; da un funzionario della Regione o di un'altra amministrazione pubblica per la legislazione e la geografia; da una guida turistica per la prova in lingua. I membri della commissione non possono ricoprire alcuna carica né ruolo (di docenza, amministrativo o di partecipazione economica) all'interno di istituti/scuole di formazione per guide e professioni turistiche.»

### **6.4**

[Faraone](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a. sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza biennale, dal Ministero del turismo. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio regionale. Chiunque, in possesso dell'abilitazione di cui al presente articolo intenda estendere l'esercizio della professione ad ulteriori ambiti regionali o lingue straniere sostiene una prova integrativa, limitata all'accertamento delle conoscenze relative a tale/i estensione/i.»;

*b. al comma 2, sostituire lettera f) con la seguente: «f) aver conseguito il diploma di laurea magistrale»;*

*c. al comma 3, sostituire le parole «, sono definiti le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di idoneità» con le seguenti: «e le maggiori associazioni di categoria delle guide turistiche, sono definiti le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di abilitazione. L'esame di abilitazione, indetto dal Ministero del turismo, è costituito da una parte con domande comuni a tutte le Regioni (quali elementi di storia e di storia dell'arte italiana, lingua o lingue straniere, tecniche di comunicazione proprie della professione, legislazione inerente alla professione) e una parte obbligatoria con almeno una specializzazione sul patrimonio culturale di una Regione. Il superamento della specializzazione regionale è obbligatorio per l'esercizio della professione in tale ambito regionale. L'esame può essere delegato alle Regioni ed essere svolto nelle sedi regionali negli stessi giorni. La formazione necessaria e le materie d'esame fanno riferimento allo standard europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri, C.E.N. (Comitato Europeo di Normalizzazione), approvato il 7 febbraio 2008 (Norma Europea EN 15565 - 2008).».*

*Conseguentemente, sostituire nel testo, ovunque ricorra, la parola «idoneità» con la seguente: «abilitazione».*

## **6.5**

*Mallegni, Damiani, Ronzulli, Gallone, Toffanin, Gasparri, Berardi, Boccardi, Papatheu, Barboni*

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

*«1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, è indetto, con cadenza annuale, dal Ministero del turismo. L'abilitazione della professione di guida turistica è valida sul territorio regionale, per il quale è stata sostenuta la prova d'esame. L'abilitazione conseguita in ambito provinciale precedentemente alla pubblicazione della presente legge è automaticamente estesa all'ambito regionale di cui la provincia fa parte. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le guide turistiche che hanno precedentemente conseguito la propria abilitazione in altre regioni d'Italia, diverse da quelle del proprio abituale ambito lavorativo, possono richiedere l'estensione della loro abilitazione presso la regione, nella quale intendono continuare ad operare, a seguito di una prova attitudinale riguardante il territorio di esercizio prescelto e previa presentazione di documentazione fiscale che attesti lo svolgimento di servizi di visite guidate, in quell'ambito regionale, per un minimo di 60 giorni negli ultimi 5 anni.»;*

*b) al comma 2, lettera f), sostituire la parola «triennale» con la seguente: «magistrale»;*

*c) sostituire la rubrica con la seguente: «(Esame di abilitazione)»*

## **6.6**

*Marti, Pianasso, Pietro Pisani, Saponara*

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

*«1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza biennale, dal Ministero del turismo. L'idoneità alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio regionale».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «idoneità» con la seguente: «abilitazione».*

## **6.7**

*Marti, Pianasso, Pietro Pisani*

*Al comma 1, sostituire le parole: «di idoneità», con le seguenti: «di abilitazione professionale» e sostituire la parola: «annuale» con la seguente: «biennale».*

## **6.8**

*Garnero Santanchè, Rauti*

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e viene organizzato e svolto in sedi regionali secondo quanto previsto al comma 3.».*

## **6.9**

*Croatti*

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «L'idoneità alla professione di guida turistica è valida in tutto il territorio nazionale e determina l'acquisizione del titolo di guida turistica necessario all'esercizio della professione di cui all'articolo 3.»;

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «che prevede una prova di visita guidata simulata ed una articolazione modulare delle materie oggetto dell'esame.».

#### **6.10**

[Astorre, Giacobbe](#)

*Al comma 1, dopo la parola «nazionale» inserire le seguenti:* «ferma restando la facoltà di prevedere nell'ambito dell'esame di idoneità, di cui al comma 3, specifiche forme di abilitazione regionale, il cui conseguimento è necessario per l'esercizio della professione in tale ambito regionale».

#### **6.11**

[Collina](#)

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'idoneità alla professione di guida turistica è valida in tutto il territorio nazionale e determina l'acquisizione del titolo di guida turistica necessario all'esercizio della professione di cui all'articolo 3.».

#### **6.12**

[Durnwalder, Unterberger, Steger, Laniece](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) aver conseguito un titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado o professionale per l'attività professionale relativa alla professione di guida turistica oppure l'attestazione di analoghi titoli conseguiti all'estero riconosciuti o dichiarati equipollenti oppure il diploma di laurea triennale in una delle classi di laurea individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

#### **6.13**

[Berutti](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:* «f) aver conseguito il diploma di laurea triennale nelle classi di laurea inerenti le specifiche materie oggetto della professione, secondo quanto previsto dall'articolo 2. Le classi di laurea sono indicate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

#### **6.14**

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

*Al comma 2, lettera f), sostituire le parole:* «il diploma di laurea triennale» *con le seguenti:* «la laurea magistrale».

#### **6.15**

[Trentacoste](#)

*Al comma 2, lettera f), sostituire le parole:* «laurea triennale» *con le seguenti:* «laurea magistrale o specialistica».

#### **6.16**

[Collina](#)

*Al comma 2, lettera f), sostituire la parola «triennale» con la seguente:* «specialistica o magistrale».

#### **6.17**

[Berutti](#)

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) sia in possesso di competenze linguistico-comunicative in almeno una lingua straniera con certificazione rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti con decreto ministeriale, che attesti le abilità sia produttive che ricettive.».

#### **6.18**



[Durnwalder, Unterberger, Steger, Laniece](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano l'esame di idoneità e il rilascio del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica avvengono secondo quanto previsto nei rispettivi ordinamenti. Il superamento dell'esame consente l'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 e l'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale.».

## **6.19**

[Faraone](#)

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

*- sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per lo svolgimento dell'esame di abilitazione in coerenza con i seguenti principi e criteri direttivi:

a) regolamentazione dell'esame scritto e orale (con esclusione di domande a risposta multipla), che si dovrà svolgere nelle medesime date presso tutte le sedi regionali di esame;

b) disciplina della composizione delle commissioni d'esame;

c) individuazione delle materie d'esame in base allo *standard* europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea approvato dal Comitato europeo per la normalizzazione (Norma CEN 15565 - 2008);

d) le domande dell'esame sono elaborate da una commissione nazionale e sono inviate presso le sedi regionali di esame con le seguenti modalità: domande, uguali per tutte le sedi, relative a competenze generali, tra cui legislazione turistica, elementi generali di storia, di storia dell'arte italiana, geografia turistica; domande, diverse per ogni ambito territoriale di specializzazione, sugli istituti e sui luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presenti nella regione dove si sostiene l'esame;

e) i candidati possono scegliere di sostenere l'esame nell'ambito regionale che preferiscono, senza alcun vincolo di residenza. Dopo aver ottenuto l'abilitazione, possono aggiungere ulteriori specializzazioni relative agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostenendo l'esame presso altre regioni, senza dovere ripetere la parte generale.

f) i candidati possono conseguire l'idoneità per ulteriori lingue straniere, che saranno indicate nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.»;

*- dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Dopo aver conseguito l'abilitazione, la guida turistica esercita la professione su tutto il territorio nazionale. Negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono esercitare la professione di guida turistica esclusivamente coloro che hanno ottenuto la relativa specializzazione tramite l'esame di abilitazione e gli eventuali esami integrativi.».

## **6.20**

[Astorre, Giacobbe](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le principali associazioni di categoria, sono definiti le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di abilitazione, coerentemente con gli standard europei sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea, come approvato dal Comitato europeo per la normalizzazione (CEN).».

## **6.21**

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nel rispetto dello standard europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea approvato dal Comitato europeo di normalizzazione (C.E.N.)».

## **6.22**

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. L'esame di abilitazione dovrà consistere in una prova scritta e una orale. La prova scritta, identica per tutte le sedi d'esame, sarà elaborata dal Ministero del turismo e articolata in 200 domande a risposta multipla con 5 opzioni di risposta, che dovranno vertere sulle seguenti materie: archeologia, storia dell'arte, geografia, storia e legislazione turistica. L'esame orale consisterà in una prova in lingua italiana volta a verificare la preparazione e la padronanza del candidato sullo sviluppo storico, sulle correnti artistiche, sui principali artisti e sul patrimonio demo-etno-antropologico dell'Italia, nonché la sua capacità di espressione e comunicazione; l'orale includerà anche la prova nella/e lingua/e straniera/e per cui viene richiesta l'abilitazione (livello C1), in cui si verificherà la capacità del candidato sia di illustrare monumenti e opere d'arte, sia di interagire fluentemente su questioni pratiche.

3-ter. La commissione di esame è composta da un esaminatore per ogni materia: storia, archeologia, storia dell'arte, geografia, legislazione turistica e uno per ogni lingua straniera in cui si richiede l'abilitazione. Sarà composta di docenti universitari e funzionari delle soprintendenze o delle direzioni di musei e monumenti per le prove di storia, archeologia e storia dell'arte; da un funzionario della Regione o di un'altra amministrazione pubblica per la legislazione e la geografia; da una guida turistica per la prova in lingua. I membri della commissione non possono ricoprire alcuna carica né ruolo all'interno di istituti e scuole di formazione per guide e professioni turistiche».

## **6.23**

[Montevecchi, De Lucia, Vanin](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Il decreto di cui al comma 3 è adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di almeno una prova scritta mista che preveda anche una parte dedicata alla somministrazione di domande aperte sulle materie oggetto di esame e una prova orale descrittiva nella lingua o nelle lingue prescelte ai fini dell'abilitazione;

b) individuazione di materie e criteri che permettano l'accertamento del possesso di conoscenze approfondite del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale, della lingua o delle lingue scelte nonché delle principali nozioni in materia di sicurezza.».

## **Art. 7**

### **7.1**

[Mallegni](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 7**

*(Corsi di formazione e specializzazioni)*

1. Le regioni, in convenzione con le università, organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, a cui si iscrivono le guide turistiche di cui all'articolo 3 che intendano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis.

2. Al termine dei corsi di formazione, della durata minima di 100 ore, il superamento di un esame finale consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione tematica acquisita ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis.

3. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tenendo conto delle specializzazioni territoriali di cui all'articolo 2, comma 3 e delle eventuali specializzazioni tematiche conseguite ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

## **7.2**

Faraone

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 7.**

*(Corsi di formazione e specializzazioni)*

1. Le regioni, in convenzione con le università, organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, a cui si iscrivono le guide turistiche di cui all'articolo 3 che intendano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche.

2. Al termine dei corsi di formazione, della durata minima di cento ore, il superamento di un esame finale consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione tematica acquisita.

3. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tenendo conto delle specializzazioni territoriali di cui all'articolo 2, comma 3 e delle eventuali specializzazioni tematiche conseguite ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

## **7.3**

Cangini

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Le regioni organizzano corsi di formazione in collaborazione con le università, a contenuto teorico e pratico, a cui possono iscriversi le guide turistiche ai sensi dell'articolo 3 che intendano acquisire ulteriori specializzazioni settoriali nell'ambito regionale della abilitazione, di cui all'articolo 2, comma 3.

*1-bis.* Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, in collaborazione con le Università, possono promuovere interventi formativi propedeutici, a contenuto teorico e pratico, finalizzati alla preparazione agli esami di abilitazione.

*1-ter.* Gli interventi di cui al comma 1-bis non abilitano all'esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge. I soggetti interessati ne sono messi a conoscenza fin dal momento della loro ammissione ai corsi.»;

*b) sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il superamento dei corsi di formazione e relativo esame finale, della durata complessiva di almeno 650 ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione settoriale di cui all'articolo 2, comma 3.»

*c) sopprimere il comma 3.*

## **7.4**

Marti, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, dopo le parole: «Le regioni», inserire le seguenti: «, in convenzione con le università,».*

## **7.5**

Boldrini

*Al comma 1, dopo la parola: «specializzazioni» inserire la seguente: «facoltative».*

## **7.6**

Vanin

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le guide turistiche possono, altresì, acquisire le ulteriori specializzazioni tematiche e territoriali di cui all'articolo 2, comma 3, attraverso la frequenza di singoli moduli universitari e corsi di alta formazione universitaria che attribuiscono*

almeno 12 CFU o Master universitari che attribuiscono almeno 60 CFU nelle materie indicate all'articolo 2, comma 3.».

#### **7.7**

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I corsi sono organizzati dalle regioni in convenzione con le università».*

#### **7.8**

[Faraone](#)

*Al comma 2, sostituire le parole «650 ore» con le seguenti: «non meno di 100 ore».*

#### **7.9**

[Boldrini](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «650 ore» con le seguenti: «minimo 100 ore».*

#### **7.10**

[Montevecchi, De Lucia, Vanin](#)

*Al comma 2, dopo le parole «650 ore» inserire le seguenti: «e con prova finale orale sulle materie della specializzazione nella lingua indicata per l'abilitazione,».*

#### **7.11**

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

*Al comma 2, dopo le parole «di 650 ore,» aggiungere le seguenti: «avviene al superamento dell'esame finale e».*

#### **7.12**

[Astorre, Giacobbe](#)

*Al comma 2, dopo le parole «650 ore,», inserire le seguenti «con verifica finale,».*

#### **7.13**

[Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Le regioni possono organizzare anche corsi di formazione e preparazione (di contenuto teorico e pratico) all'esame di abilitazione di cui all'articolo 6. Tali corsi, della durata complessiva di 650 ore, non possono essere obbligatori né abilitanti. Tali corsi dovranno invece essere seguiti obbligatoriamente, come previsto dall'articolo 4, comma 2, dalle guide turistiche di paesi extra EU che vogliono ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale.»*

#### **7.0.1**

[Tiraboschi](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 7-bis.**

1. Al fine di strutturare l'offerta turistica e rispondere ai vari segmenti di domanda, attraverso una migliore integrazione tra i professionisti, di qualificare il comparto e sostenerne la competitività, nonché di favorire una crescita della domanda e di far fronte all'evoluzione del mercato, è promossa l'aggregazione tra guide turistiche. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla sua attuazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 8

#### **8.1**

[Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «codice ATECO» aggiungere la seguente: «specifico».*

## Art. 9

### 9.1

[Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 9.**

*(Ingresso gratuito)*

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti gli istituti e i luoghi della cultura in cui esercitano la professione, ivi comprese le mostre temporanee, siano essi di proprietà dello Stato o degli enti territoriali, sia quando conducono tour che quando sono in visita di studio.

2. Nei musei, fondazioni e siti culturali privati, ivi comprese le mostre temporanee, l'ingresso gratuito dovrà essere in ogni caso garantito qualora la guida turistica sta effettuando una visita guidata, a favore di gruppi o persone singole.».

### 9.2

[Marti, Pianasso, Pietro Pisani](#)

*Al comma 1, dopo le parole: « munite di tesserino», inserire le seguenti: « professionale e».*

### 9.3

[Cangini](#)

*Al comma 1 sostituire la parola «personale» con la seguente: «professionale» e dopo la parola «professione» aggiungere le seguenti: «anche per formazione e aggiornamento».*

### 9.4

[Montevecchi, De Lucia, Vanin](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «luoghi della cultura» inserire le seguenti: «, nonché nei parchi archeologici,».*

### 9.5

[Croatti](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *sopprimere le seguenti parole: «in cui esercitano la professione»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche per motivi di aggiornamento e studio personale, e altresì al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale a favore di persone singole o gruppi di visitatori».*

### 9.6

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «in cui esercitano la professione, siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali o di privati» con le seguenti: «pubblici in cui esercitano la professione, ivi comprese le mostre temporanee, siano essi di proprietà dello Stato o degli enti territoriali, sia quando conducono tour che quando sono in visita di studio.».*

### 9.7

[Faraone](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «gli istituti e i luoghi della cultura» sopprimere le seguenti: «in cui esercitano la professione».*

### 9.8

[Astorre, Giacobbe](#)

*Al comma 1, dopo la parola: «professione,» inserire le seguenti: «anche per motivi di sopralluogo, di formazione e aggiornamento professionale,».*

### 9.9

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, anche per motivi di sopralluogo, di formazione e aggiornamento personale».*

#### **9.10**

[Collina](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche per motivi di aggiornamento e studio personale, e altresì al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale a favore di persone singole o gruppi di visitatori».*

#### **9.11**

[Mallegni](#)

*Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, ivi comprese le mostre temporanee organizzate negli stessi, anche per motivi di sopralluogo, di formazione e di aggiornamento personale.».*

#### **9.12**

[Trentacoste](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le mostre temporanee organizzate negli stessi, anche per motivi di sopralluogo, di formazione e di aggiornamento personale.».*

#### **9.0.1**

[Croatti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis**

*(Limitazioni all'esercizio dell'attività professionale negli istituti e luoghi della cultura)*

1. Solo in presenza di motivi imperativi, di sicurezza e incolumità pubblica o di ordine pubblico e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità, gli istituti e luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono autorizzati a limitare, negli ambiti di propria competenza, l'esercizio delle attività di guide turistiche regolarmente abilitate e in possesso del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica di cui all'articolo 5.

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.».

#### **9.0.2**

[Collina](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis**

*(Limitazioni all'esercizio dell'attività professionale negli istituti e luoghi della cultura)*

1. Solo in presenza di motivi imperativi, di sicurezza e incolumità pubblica o di ordine pubblico e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità, gli istituti e luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono autorizzati a limitare, negli ambiti di propria competenza, l'esercizio delle attività di guide turistiche regolarmente abilitate e in possesso del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica.

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del Turismo e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.».

#### **9.0.3**

[Collina](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis**

*(Concessione di servizi di assistenza culturale per il pubblico)*

1. All'articolo 117, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostituire le parole "guida e assistenza didattica" con le seguenti: "assistenza didattica e di guide turistiche regolarmente abilitate e in possesso del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica previsto dalla normativa vigente."».

#### Art. 10

##### **10.1**

##### **Faraone**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 10** *(Equo compenso)*

1. Il compenso delle guide turistiche iscritte all'elenco nazionale delle guide turistiche, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, dell'attività di guida turistica, in favore di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è stabilito dal presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono predisposte unilateralmente dalle predette imprese.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione di guida turistica e conforme ai parametri previsti dall'articolo 6.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono predisposte unilateralmente dalle imprese, salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo, si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico della guida turistica. In particolare, si considerano vessatorie le clausole che consistono:

- a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che la guida turistica deve eseguire a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese dell'incarico a carico della guida turistica;
- e) nella previsione di clausole che impongono alla guida turistica la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nella previsione che, in caso di una nuova convenzione sostitutiva di un'altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi in corso o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- h) nella previsione che il compenso pattuito per l'incarico spetti solo in caso di sottoscrizione della convenzione.

5. Non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione di cui al comma 4 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

6. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4 e 5 sono nulle e il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera solo a vantaggio della guida turistica.

7. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso della guida turistica tenendo conto dei parametri dall'articolo 6.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile.»

## **10.2**

**Boldrini**

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Il compenso delle guide turistiche iscritte all'elenco nazionale delle guide turistiche, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, dell'attività di guida turistica, in favore di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è stabilito dal presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono predisposte unilateralmente dalle predette imprese.

*1-bis.* Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione di guida turistica e conforme ai parametri previsti dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4.

*1-ter.* Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono predisposte unilateralmente dalle imprese, salva prova contraria.

*1-quater.* Ai fini del presente articolo, si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico della guida turistica. In particolare, si considerano vessatorie le clausole che consistono:

- a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che la guida turistica deve eseguire a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese dell'incarico a carico della guida turistica;
- e) nella previsione di clausole che impongono alla guida turistica la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nella previsione che, in caso di una nuova convenzione sostitutiva di un'altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi in corso o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- h) nella previsione che il compenso pattuito per l'incarico spetti solo in caso di sottoscrizione della convenzione.

*1-quinquies.* Non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione di cui al comma 1-*quater* le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

*1-sexies.* Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 1-*quater* e 1-*quinquies* sono nulle e il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera solo a vantaggio della guida turistica.

*1-septies.* Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola ai sensi dei commi 1-*quater* e 1-*quinquies* del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso della guida turistica tenendo conto dei parametri previsti dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4.

*1-octies.* Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile.»

## **10.3**

**Garnero Santanchè, Rauti**



Al comma 1, dopo le parole: «devono essere» aggiungere le seguenti: «definiti dalle Regioni, in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e».

#### **10.4**

Faraone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I parametri stabiliti dall'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le guide turistiche, vengono definiti dalle Regioni, in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

#### **10.5**

Cangini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I "parametri" stabiliti dall'articolo 19-*quaterdecies* della legge 4 dicembre 2017, n. 172 per le guide turistiche, vengono definiti dalle Regioni, in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.».

#### **10.6**

Garnero Santanchè, Rauti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le associazioni professionali di rappresentanza nazionale possono indicare e pubblicare annualmente dei compensi di riferimento non vincolanti.».

#### **10.7**

Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le associazioni professionali di rappresentanza nazionale possono indicare e pubblicare annualmente dei compensi di riferimento, quantunque non vincolanti.».

#### **10.8**

Mallegni, Damiani, Ronzulli, Gallone, Toffanin, Gasparri, Berardi, Boccardi, Papatheu, Barboni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro il 30 marzo di ciascun anno e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono stabiliti i minimi tariffari relativi ai compensi per le prestazioni professionali».

### Art. 11

#### **11.1**

Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### **«Art. 11. (Divieti e sanzioni)**

1. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso dell'abilitazione di guida turistica e non sia iscritto nell'elenco nazionale delle guide turistiche, o nell'elenco dei prestatori occasionali, di svolgere le attività proprie della professione di cui all'articolo 2 comma 2, e di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

2. È fatto divieto a chiunque di avvalersi di soggetti non iscritti nell'elenco nazionale ovvero nell'elenco dei prestatori occasionali per le attività proprie della professione di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Fata salva la possibilità della applicazione della legge penale ai sensi dell'articolo 348 del codice penale, le violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 2 sono soggette a sanzione amministrativa di importo non inferiore ai 1.000 euro; con leggi regionali sono definiti dettagli e modalità delle sanzioni.

4. Gli agenti di pubblica sicurezza sono preposti a rilevare e sanzionare l'illecito, anche su specifica richiesta del personale di custodia di monumenti e aree archeologiche che ne richieda l'intervento.».

## **11.2**

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 11**

*(Divieti e sanzioni)*

1. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo dell'abilitazione di guida turistica e non sia iscritto nell'elenco nazionale delle guide turistiche, o nell'elenco dei prestatori occasionali, di svolgere le attività proprie della professione di cui all'articolo 2, comma 2, e di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

2. È fatto divieto a chiunque di avvalersi di soggetti non iscritti nell'elenco nazionale ovvero nell'elenco dei prestatori occasionali per le attività proprie della professione di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Fatta salva la possibilità della applicazione della legge penale, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale, le violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 2 sono soggette a sanzione amministrativa di importo non inferiore ai 1.000 euro. Con leggi regionali sono definiti dettagli e modalità delle sanzioni.

4. Gli agenti di pubblica sicurezza sono preposti a rilevare e sanzionare l'illecito, anche su specifica richiesta del personale di custodia di monumenti e aree archeologiche che ne richieda l'intervento.».

## **11.3**

[Faraone](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 11**

*(Divieti e Sanzioni)*

1. È fatto divieto di svolgere la professione di cui all'articolo 3 a chiunque non è in possesso del titolo di guida turistica in violazione delle norme della presente legge e della legislazione vigente in materia. È altresì vietato l'uso di tessere o di altri segni distintivi propri delle guide turistiche in assenza dell'abilitazione di cui alla presente legge. L'esercizio abusivo della professione, ovvero l'utilizzo di prestazioni professionali da parte di soggetti non iscritti all'elenco nazionale, è punita ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

2. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitate dai Comuni e dalle Regioni nell'ambito delle rispettive competenze.».

## **11.4**

[Cangini](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla rubrica, dopo la parola «divieti» sono aggiunte le seguenti: «e sanzioni»;*

*b) sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. È fatto divieto a chiunque non è in possesso del titolo di guida turistica di svolgere le attività proprie della professione di cui all'articolo 3, in violazione delle norme della presente legge e della legislazione vigente in materia. L'esercizio abusivo della professione di guida turistica è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

1-bis. È fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di guida turistica da parte di soggetti non iscritti all'elenco nazionale.

1-ter. È fatto divieto a chiunque non è in possesso del titolo di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi propri delle guide turistiche.

1-*quater*. E' fatto divieto alle organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale di avvalersi, per le loro iniziative, delle prestazioni professionali di guida turistica da parte di soggetti non iscritti all'elenco nazionale, anche in forma volontaria.

1-*quinquies*. Chiunque viola i divieti e le prescrizioni della presente legge, fatte salve l'applicazione della legge penale, è soggetto alle sanzioni determinate dalle Regioni in maniera uniforme.

1-*sexies*. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitate dai Comuni e dalle Regioni nell'ambito delle rispettive competenze.»

## **11.5**

[Mallegni](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica, dopo la parola «Divieti» inserire le seguenti: «e sanzioni»;*

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di abilitazione alla professione di guida turistica di cui alla presente legge e non sia iscritto nell'elenco di cui all'articolo 5 di esercitare le attività di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 e qualsiasi altra attività similare comunque riconducibile alle attività riservate alle guide turistiche nonché di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica. L'esercizio abusivo della professione di guida turistica è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.»;

c) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-*bis*. È fatto divieto a chiunque di avvalersi di soggetti non abilitati ai sensi della presente legge per svolgere le attività di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

1-*ter*. Fatta salva l'applicazione della legge penale, con leggi regionali sono definite le sanzioni in caso di violazione dei divieti di cui ai commi precedenti nonché di violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, comma 3-*bis*."

## **11.6**

[Marti, Pianasso, Pietro Pisani](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *premettere il seguente comma: «01. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo professionale di guida turistica di svolgere le relative attività, come disciplinate della presente legge e dalle disposizioni vigenti in materia. L'esercizio abusivo della professione di guida turistica è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale»;*

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. È fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di guida turistica da parte di soggetti non iscritti all'elenco nazionale.

1-*ter*. Fatta salva l'applicazione della legge penale, con leggi regionali sono definite le sanzioni in caso di violazione dei divieti di cui al presente articolo.».

## **11.7**

[Astorre, Giacobbe](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «del titolo» con le seguenti: «dell'abilitazione».*

## **11.8**

[Croatti](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «titolo di guida turistica» inserire le seguenti: «di esercitare l'attività oggetto della presente legge e»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-*bis*. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ed agli enti ed aziende che gestiscono servizi per conto di esse, di avvalersi, in eventi da esse promossi, organizzati, finanziati o patrocinati, di soggetti non iscritti all'elenco nazionale delle guide turistiche nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge. Tale disposizione non si applica ai dipendenti di enti

pubblici che svolgano attività disciplinate dalla presente legge per espletamento di compiti istituzionali dell'ente e nell'ambito di strutture e siti proprietà degli enti stessi, mediante iniziative da essi promosse e realizzate, muniti di documento di riconoscimento quali dipendenti, senza che gli stessi possano comunque fregiarsi della qualifica di guida turistica.

1-ter. Fermi restando le attribuzioni e i compiti degli organi di polizia locale, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'esercizio dell'attività professionale di guida turistica di cui alla presente legge.».

### **11.9**

[Collina](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, dopo le parole: «titolo di guida turistica» inserire le seguenti: «di esercitare l'attività oggetto della presente legge e».*

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Fermi restando le attribuzioni e i compiti degli organi di polizia locale, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'esercizio dell'attività professionale di guida turistica di cui alla presente legge.».

### **11.10**

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso dell'abilitazione professionale di guida turistica di svolgere le attività proprie della professione di cui all'articolo 2, in violazione delle norme della presente legge e della legislazione vigente in materia.

1-ter. È fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di guida turistica da parte di soggetti non iscritti all'elenco nazionale.

1-quater. Fatta salva l'applicazione della legge penale, con leggi regionali sono definite le sanzioni in caso di violazione dei divieti di cui al presente articolo.».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sanzioni».*

### **11.11**

[Mallegni, Damiani, Ronzulli, Gallone, Toffanin, Gasparri, Berardi, Boccardi, Papatheu, Barboni](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo professionale di guida turistica di svolgere le attività proprie della professione di cui all'articolo 2. L' esercizio abusivo della professione di guida turistica è punito, in caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

1-ter. È fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di guida turistica da parte di soggetti non iscritti nell'elenco nazionale.»

Art. 12

### **12.1**

[Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 12.**

*(Abrogazioni e disposizioni transitorie)*

1. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.

2. Alle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge viene riconosciuta in automatico la specializzazione territoriale della regione o della provincia in cui hanno

ottenuto l'abilitazione (nel caso di più abilitazioni, vengono loro riconosciute più specializzazioni territoriali). Ai fini del riconoscimento automatico, non conta la regione nei cui elenchi una guida si è eventualmente iscritta in seguito, ma la regione o la provincia della abilitazione rilasciata.

3. Le guide turistiche di cui al comma 2 del presente articolo sono iscritte in automatico all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 con indicazione della specializzazione territoriale riconosciuta e delle lingue per le quali hanno conseguito l'abilitazione, ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica secondo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 5.

4. Il Ministero del turismo provvederà, con avviso da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a predisporre il modulo di richiesta di inserimento nell'elenco, cui i candidati dovranno allegare copia del titolo di abilitazione rilasciato dall'amministrazione territoriale competente.».

## **12.2**

### **Croatti**

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, dopo le parole: «L'articolo 3» inserire le seguenti: «, comma 3,»;*

*b) sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5, senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 6, ovvero ulteriori esami, e alle medesime guide è rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica che consente di operare in tutto il territorio nazionale ed in tutti gli istituti e luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

*c) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Per le guide già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge che avessero già conseguito l'abilitazione in lingue straniere è automaticamente riportata l'indicazione delle stesse nell'elenco nazionale. Per le guide già abilitate sulla base di leggi regionali che non contemplassero l'abilitazione in lingue straniere, il Ministro del turismo, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua appositi requisiti di titoli o di comprovata esperienza professionale validi per poter essere indicate nell'elenco nazionale come abilitate nelle lingue straniere per cui risultino avere i requisiti, e le relative modalità di trasmissione degli stessi.».

## **12.3**

### **Collina**

*Al comma 1, dopo le parole: «L'articolo 3» inserire le seguenti: «, comma 3,»*

## **12.4**

### **Garnero Santanchè, Rauti**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Alle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge viene riconosciuta in automatico la specializzazione territoriale della regione o della provincia in cui hanno ottenuto l'abilitazione. Nel caso di più abilitazioni, vengono loro riconosciute più specializzazioni territoriali. Ai fini del riconoscimento automatico, non conta la regione nei cui elenchi una guida si è eventualmente iscritta in seguito, ma la regione o la provincia della abilitazione rilasciata.

1-ter. Le guide turistiche di cui al comma 1-bis del presente articolo sono iscritte in automatico all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 con indicazione della specializzazione territoriale riconosciuta e delle lingue per le quali hanno conseguito l'abilitazione, ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica secondo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 5.

1-quater. Il Ministero del turismo provvederà, con avviso da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a predisporre il modulo di richiesta di inserimento nell'elenco, cui i candidati dovranno allegare copia del titolo di abilitazione rilasciato dall'amministrazione territoriale competente».

## **12.5**

### **Cangini**

*Sostituire il comma 2, con i seguenti:*

«2. Le guide turistiche già abilitate nei rispettivi ambiti regionali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 ed è rilasciato loro il tesserino professionale di guida turistica con indicazione del/i territorio/territori di abilitazione. Le guide turistiche abilitate in un ambito provinciale vengono inserite nell'elenco con la specializzazione della regione corrispondente. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni, su delega del Ministro del turismo, indicano una sessione straordinaria di esami di abilitazione per guida turistica.

*2-bis.* A tale sessione possono partecipare le guide già abilitate in un territorio, che dimostrino di aver svolto l'attività di guida turistica in un altro territorio, nell'ultimo quinquennio, per un numero di giorni da stabilire. Ai fini di cui sopra i soggetti interessati devono presentare documenti validi ai fini fiscali, deliberazioni di incarico da parte di enti pubblici. L'esame è orale e limitato alle conoscenze relative alla parte di territorio oggetto dell'estensione.

*2-ter.* Possono partecipare altresì le guide turistiche già in possesso di abilitazione che vogliono estendere l'esercizio della professione ad ulteriori lingue straniere.».

## **12.6**

### **Faraone**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*- sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le guide turistiche già abilitate nei rispettivi ambiti regionali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 ed è rilasciato loro il tesserino professionale di guida turistica con indicazione dei territori di abilitazione. Le guide turistiche abilitate in un ambito provinciale vengono inserite nell'elenco con la specializzazione della regione corrispondente.»;

*- dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«*2-bis.* Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni, su delega del Ministero del turismo, indicano una sessione straordinaria di esami di abilitazione per guida turistica. A tale sessione possono partecipare le guide già abilitate in un territorio, che dimostrino di aver svolto l'attività di guida turistica in un altro territorio, nell'ultimo quinquennio, per un numero di giorni da stabilire. Ai fini di cui al presente articolo, i soggetti interessati devono presentare documenti validi ai fini fiscali, deliberazioni di incarico da parte di enti pubblici. L'esame è orale e limitato alle conoscenze relative alla parte di territorio oggetto dell'estensione. Possono partecipare altresì le guide turistiche già in possesso di abilitazione che vogliono estendere l'esercizio della professione ad ulteriori lingue straniere.».

## **12.7**

### **Faraone**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5, con l'indicazione della specializzazione territoriale relativa agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 presenti nella regione dove hanno ottenuto l'abilitazione e nella regione dove dimostrino, tramite documentazione fiscale, di aver lavorato negli ultimi tre anni. In sede di iscrizione nell'elenco nazionale è rilasciato loro il Codice Unico Nazionale (CUNA) e il tesserino professionale di riconoscimento di guida turistica di cui all'articolo 5.»

*Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:*

*- sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le specializzazioni territoriali e le eventuali specializzazioni tematiche di cui all'articolo 2, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità, nonché il Codice Unico Nazionale (CUNA) di cui al seguente comma, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco.»;

*- dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Il CUNA è un codice alfanumerico associato alla singola guida turistica, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo. Il CUNA deve essere utilizzato in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi della guida turistica all'utenza, anche da parte dei soggetti che gestiscono portali telematici per l'offerta di servizi turistici.».

## **12.8**

[Collina](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 6 ovvero ulteriori esami ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica che consente di operare in tutto il territorio nazionale ed in tutti gli istituti e luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

## **12.9**

[Mallegni](#)

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5, con l'indicazione della specializzazione territoriale relativa agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 presenti nella regione dove hanno ottenuto l'abilitazione e nella regione dove dimostrino tramite documentazione fiscale di aver lavorato negli ultimi tre anni. In sede di iscrizione nell'elenco nazionale è rilasciato loro il Codice Unico Nazionale e il tesserino professionale di riconoscimento di guida turistica di cui all'articolo 5, comma 4.».

## **12.10**

[Marti, Pianasso, Pietro Pisani](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 5,» inserire le seguenti: «e sono considerate già specializzate, ai sensi dell'articolo 7, comma 3,».*

## **12.11**

[Astorre, Giacobbe](#)

*Al comma 2, dopo le parole «all'articolo 5» inserire le seguenti «, con l'indicazione della specializzazione territoriale già conseguita,».*

## **12.12**

[Astorre, Giacobbe](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le guide già abilitate in una Regione, che dimostrino di aver svolto l'attività di guida turistica in un'altra Regione nell'ultimo quinquennio, possono ottenere il riconoscimento dell'ulteriore specializzazione regionale.».

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1217](#), [1666 NT](#)

### Art. 1

#### **1.1**

[Tiraboschi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **1.2**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 156».*

#### **1.3**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 156», sopprimere il comma 1.*

#### **1.4** Collina

*Al comma 1, capoverso «Art. 156», sopprimere il comma 1.*

#### **1.5** De Lucia

*Al comma 1, capoverso «Art. 156», al comma 1, sostituire le parole: «alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti» con le seguenti: «ai veicoli derivanti dalla circolazione, dall'incendio dei veicoli o di altri beni mobili o immobili, o dal furto e dall'incendio, dagli eventi naturali e dagli atti vandalici, nonché ai natanti derivanti dalla loro navigazione».*

#### **1.6** Collina, Giacobbe

*Al comma 1, capoverso «Art. 156», comma 1, sostituire le parole: «e dall'incendio» con le seguenti: «dall'incendio, da eventi atmosferici, atti vandalici, sociopolitici e comunque occasionati,».*

#### **1.7** Garnero Santanchè, Barbaro

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al capoverso «Art. 156»:*

*1) al comma 1, sostituire le parole: «all'albo» con le seguenti: «al ruolo»;*

*2) al comma 2, sopprimere la parola: «non» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ma esclusivamente dagli esperti danni e valutazioni iscritti nel ruolo su specifico incarico.»*

*b) al capoverso «Art. 157»:*

*1) alla rubrica sostituire le parole: «Albo professionale» con le seguenti: «Ruolo»;*

*2) sostituire il comma 1 con il seguente:*

*«1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riordinato presso la CONSAP, che lo gestisce e lo aggiorna, il ruolo degli esperti danni e valutazioni. L'iscrizione al ruolo è obbligatoria per l'esercizio dell'attività. Ai fini dell'iscrizione al ruolo, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità e moralità, nonché dei requisiti di cui all'articolo 158. La CONSAP individua con regolamento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e nel proprio sito *internet*, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e quella di cancellazione, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al ruolo.»;*

*3) sostituire il comma 2 con il seguente:*

*«2. Il ruolo degli esperti danni e valutazioni è suddiviso in due sezioni:*

*a) alla prima sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore e dei natanti e dei danni subiti conseguenti a responsabilità civile e garanzie dirette veicoli;*

*b) alla seconda sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore di interesse storico e collezionistico, di cui all'articoli 60 del decreto legislativo 30 aprile 1985, n. 285, e dei relativi danni subiti.»;*

*4) al comma 3, sostituire le parole: «l'albo professionale» con le seguenti: «il ruolo»;*

*c) al capoverso «Art. 158»:*

*1) alla rubrica, sostituire le parole: «all'albo» con le seguenti: «al ruolo»;*

*2) al comma 1, sostituire le parole: «all'albo professionale» con le seguenti: «al ruolo»;*

*3) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: « o di un altro Stato in condizione di reciprocità»;*

*4) al comma 2, sostituire le parole: «l'albo professionale» con le seguenti: «al ruolo»;*

*d) al capoverso «Art. 159»:*

*1) al comma 1, sostituire le parole: «dall'albo professionale» con le seguenti: «dal ruolo»;*

*2) al comma 2, sostituire le parole: «dall'albo » con le seguenti: «dal ruolo»;*

*e) al capoverso «Art. 160»:*



1) al comma 1, sostituire le parole: «dall'albo professionale » con le seguenti: «dal ruolo»;  
2) sostituire le parole: «all'albo» con le seguenti: «al ruolo» ovunque ricorrano nel testo dell'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «all'albo professionale» con le seguenti: «al ruolo»;  
b) al comma 1, lettera b), comma 5, sostituire le parole: «all'albo» con le seguenti: «al ruolo»;  
c) al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «nell'albo professionale» con le seguenti: «nel ruolo»;  
d) al comma 3, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «dell'albo professionale» con le seguenti: «del ruolo»;  
e) al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «all'albo professionale» con le seguenti: «al ruolo»;  
f) al comma 3, lettera c), ovunque ricorrano, sostituire le parole: «l'albo professionale» con le seguenti: «il ruolo»;

Conseguentemente ancora all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I lavoratori autonomi che svolgono l'attività professionale di esperti danni e valutazioni per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, secondo i termini e le modalità definiti ai sensi del comma 2, si iscrivono alla gestione separata dell'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Se gli esperti danni e valutazioni sono iscritti all'albo professionale dei periti industriali possono optare per l'iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI).»

b) al comma 4, sostituire le parole: «dell'istituzione dell'albo professionale» con le seguenti: «della revisione del ruolo». Al medesimo comma sostituire le parole: «all'istituzione del suddetto albo» con le seguenti: «alla revisione del suddetto ruolo».

## **1.8**

[Collina](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 156», sopprimere il comma 2.

## **1.9**

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 156», sopprimere il comma 2.

## **1.10**

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 156», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le imprese di assicurazione non possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti, salvo che:

a) effettuino la stima dei danni, su base documentale prodotta direttamente dal danneggiato, ovvero attraverso l'utilizzo di sistemi tecnologici anche a distanza;  
b) provvedano al risarcimento del danno in forma specifica.»

## **1.11**

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 156», comma 2, sostituire le parole: «non possono», con le seguenti: «possono».

## **1.12**

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 156», sopprimere il comma 3.

### **1.13**

[De Lucia](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 156», al comma 3, dopo la parola: «incarico» inserire la seguente: «de visu».*

### **1.14**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 157».*

### **1.15**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», sopprimere il comma 1.*

### **1.16**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Tale obbligo si applica anche ai periti nominati dai Tribunali.».*

### **1.17**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», sopprimere il comma 2.*

### **1.18**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. All'albo sono iscritti coloro che svolgono attività di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli a motore e natanti, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 158.»

### **1.19**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 2, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «tre sezioni», con le seguenti: «due sezioni».*

### **1.20**

[De Lucia](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 2, lettera b), dopo le parole: «compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati», inserire le seguenti: «con riferimento alla norma UNI 11294:2020».*

### **1.21**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 2, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «tre sezioni», con le seguenti: «due sezioni».*

### **1.22**

[Collina](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 2, sopprimere le seguenti parole: «c) alla terza sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1985, n. 285, e dei relativi danni subiti.».*

### **1.23**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», sopprimere il comma 3.*

**1.24**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera a).*

**1.25**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera b).*

**1.26**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera c).*

**1.27**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera d).*

**1.28**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera e).*

**1.29**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera f).*

**1.30**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera g).*

**1.31**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera h).*

**1.32**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera i).*

**1.33**

[De Lucia](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti:*

«i-bis) recapiti telefonici;  
i-ter) recapiti email e pec;  
i-quater) riferimento della polizza RC professionale.».

**1.34**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 158», sopprimere il comma 1.*

**1.35**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 158», comma 1, sopprimere la lettera a).*

**1.36**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 158», comma 1, sopprimere la lettera b).*

**1.37**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 158», comma 1, sopprimere la lettera c).*

**1.38**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 158», comma 1, sopprimere la lettera d).*

**1.39**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 158», comma 1, sopprimere la lettera e).*

**1.40**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 158», comma 1, sopprimere la lettera f).*

**1.41**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 158», comma 1, sopprimere la lettera g).*

**1.42**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 158», comma 1, sopprimere la lettera h).*

**1.43**

[Collina](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 158», sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera c).*

**1.44**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 158», sopprimere il comma 2.*

**1.45**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 158», sopprimere il comma 3.*

**1.46**

[Collina, Giacobbe](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 158», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « La CONSAP determina, altresì, con regolamento, i criteri e le modalità per l'aggiornamento professionale da conseguire da parte degli iscritti ai fini del mantenimento della loro iscrizione all'albo.»*

*Conseguentemente, al capoverso «Art. 159», comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) mancato aggiornamento professionale secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 158.».*

**1.47**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 158», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Su richiesta del concorrente, Consap può includere, in aggiunta alle ordinarie prove di esame, quesiti e perizie riguardanti i veicoli storici, al fine di attribuire al concorrente che li superi, il relativo titolo di specializzazione.».*

**1.48**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 159».*

**1.49**

Tiraboschi

*Al comma 1, capoverso «Art. 159», sopprimere il comma 1.*

**1.50**

Tiraboschi

*Al comma 1, capoverso «Art. 159», comma 1, sopprimere la lettera a).*

**1.51**

Tiraboschi

*Al comma 1, capoverso «Art. 159», comma 1, sopprimere la lettera b).*

**1.52**

Tiraboschi

*Al comma 1, capoverso «Art. 159», comma 1, sopprimere la lettera c).*

**1.53**

Tiraboschi

*Al comma 1, capoverso «Art. 159», comma 1, sopprimere la lettera d).*

**1.54**

Tiraboschi

*Al comma 1, capoverso «Art. 159», comma 1, sopprimere la lettera e).*

**1.55**

Tiraboschi

*Al comma 1, capoverso «Art. 159», sopprimere il comma 2.*

**1.56**

Tiraboschi

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 160».*

**1.57**

Tiraboschi

*Al comma 1, capoverso «Art. 160», sopprimere il comma 1.*

**1.58**

Tiraboschi

*Al comma 1, capoverso «Art. 160», sopprimere il comma 2.*

**1.59**

Tiraboschi

*Al comma 1, capoverso «Art. 160», sopprimere il comma 3.*

**1.60**

Tiraboschi

*Al comma 1, capoverso «Art. 160», sopprimere il comma 4.*

**1.61**

Collina, Giacobbe

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

*«Art. 160-bis. - (Aggiornamento professionale continuo) -*

*1. Gli esperti danni e valutazioni iscritti all'albo di cui all'articolo 157, curano periodicamente il proprio aggiornamento professionale attraverso la formazione continua che consiste in attività di qualificazione specifica tramite la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche e private, nonché in soggiorni di studio e di partecipazione a studi tecnici controllati e ad*

attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua comprende, altresì, le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità tecniche e manageriali e ad adeguare i comportamenti dei periti assicurativi al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire l'efficacia, l'appropriatezza, la sicurezza e l'efficienza del servizio prestato.

2. Ciascun esperto danni e valutazioni è tenuto ad acquisire almeno venti crediti formativi ogni due anni, pena la cancellazione dall'albo.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Consap adotta un regolamento per la disciplina della formazione continua ai sensi del presente articolo.».

## Art. 2

### **2.1**

[Tiraboschi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### **2.2**

[Tiraboschi](#)

*Sopprimere il comma 1.*

### **2.3**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

### **2.4**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

### **2.5**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

### **2.6**

[Tiraboschi](#)

*Sopprimere il comma 2.*

### **2.7**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

### **2.8**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

### **2.9**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).*

### **2.10**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).*

### **2.11**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

### **2.12**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 1).*

**2.13**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 2).*

**2.14**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

**2.15**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 1).*

**2.16**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 2).*

**2.17**

[Tiraboschi](#)

*Sopprimere il comma 3.*

**2.18**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

**2.19**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 1).*

**2.20**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 2).*

**2.21**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 3).*

**2.22**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**2.23**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

**2.24**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 3, lettera c), sopprimere il numero 1).*

**2.25**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 3, lettera c), sopprimere il numero 2).*

**2.26**

[Tiraboschi](#)

*Sopprimere il comma 4.*

## Art. 3

### 3.1

[Collina, Giacobbe](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.2

[Tiraboschi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.3

[Tiraboschi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 3**

*(Disposizioni in materia di affidamento degli incarichi agli esperti danni e valutazione, di designazione e di determinazione delle tariffe)*

1. L'affidamento di incarichi agli esperti danni e valutazioni, la relativa designazione e le tariffe delle prestazioni degli stessi, sono effettuati dal soggetto affidante. La designazione dell'esperto competente per la valutazione dei casi è effettuata in considerazione delle distinte sezioni di cui all'articolo 157, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, nonché della competenza territoriale, secondo criteri di rotazione e alternanza degli iscritti all'albo di cui al medesimo articolo 157 del codice delle assicurazioni private.».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.*

### 3.4

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

### 3.5

[Tiraboschi](#)

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

## Art. 4

### 4.1

[Tiraboschi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 4.2

[Collina](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 4.3

[De Lucia](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le tariffe delle prestazioni degli esperti danni e valutazioni sono determinate, con cadenza biennale, dalle organizzazioni di categoria degli esperti danni e valutazioni, sentite la CONSAP e le rappresentanze delle imprese di assicurazione.».

### 4.4

[De Lucia](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis. È facoltà delle parti, al fine di accertare e valutare l'entità dei danni, avvalersi di un esperto per la valutazione dei danni di cui all'articolo 157, comma 2, del codice delle assicurazioni



private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

1-ter. Nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione tenuta a risarcire sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti devono essere dovuti compensi per la consulenza tecnica di cui si sia avvalso il danneggiato ai sensi dell'articolo 148, comma, 11 del decreto legislativo 9 settembre 2005, n. 209.».

## Art. 5

### 5.1

[Tiraboschi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 5.2

[Drago](#)

*Alla rubrica, sostituire le parole «Obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale» con le seguenti: «Gestione previdenziale».*

### 5.3

[Tiraboschi](#)

*Sopprimere il comma 1.*

### 5.4

[Tiraboschi](#)

*Sopprimere il comma 2.*

### 5.5

[Tiraboschi](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».*

### 5.6

[Tiraboschi](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».*

### 5.7

[Tiraboschi](#)

*Sopprimere il comma 3.*

### 5.8

[Tiraboschi](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».*

### 5.9

[Tiraboschi](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

### 5.10

[Tiraboschi](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «novanta giorni».*

### 5.11

[Tiraboschi](#)

*Sopprimere il comma 4.*

## Art. 6

### 6.1

[Tiraboschi](#)

Sopprimere l'articolo.

## **Legislatura 18<sup>a</sup> - 10<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 242 del 15/06/2022**

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1217, 1666 NT](#)

Art. 1

**1.62**

[Evangelista](#)

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 156» con il seguente:*

**«Art. 156.**  
*(Attività peritale)*

1. L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina di presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nell'albo di cui all'articolo 157.

2. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.

3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.»

**1.63**

[Evangelista](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 156», sopprimere il comma 2.*

**1.64**

[Evangelista](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 2, sopprimere la lettera c).*

**1.65**

[Evangelista](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 158», sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera c).*

Art. 3

**3.6**

[Evangelista](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 4

**4.5**

[Evangelista](#)

Sopprimere l'articolo.

**4.0.1**

[Anastasi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis**  
*(Valutazione del valore di mercato del veicolo)*

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-bis, è aggiunto il seguente:

"11-ter. L'esperto danni e valutazioni incaricato dell'accertamento e della stima da parte dell'impresa assicuratrice o del giudice, nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia superiore al valore di mercato del bene, è tenuto ad indicare specificamente i criteri di calcolo del medesimo

valore di mercato ed il costo complessivo per l'acquisto di un altro veicolo equipollente per modello, anno di fabbricazione e dotazioni. In tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento da parte dell'impresa assicuratrice non può comunque essere inferiore al valore di mercato che il bene aveva al tempo del sinistro, calcolato sulla base dei valori medi di acquisto e di vendita del veicolo, comprensiva dei costi accessori.".»